

BOZZE DI STAMPA

6 novembre 2019

N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (1493)

EMENDAMENTI **(al testo del decreto-legge)**

Art. 1

1.1

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Sopprimere l'articolo.

1.2

GALLONE, BERUTTI, PAPTAEU, Alfredo MESSINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Trasferimento al Ministero del Turismo delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo*) - 1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2020, il Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è soppresso e i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero del turismo. Presso il Ministero del turismo sono altresì istituiti i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite massimo di 530.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. La soppressione del Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo determina il ripristino presso la medesima Amministrazione di due posti funzione dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano finanziario. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo è rideterminata nel numero massimo di undici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale.

3. Al fine di semplificare ed accelerare l'organizzazione del Ministero del turismo e il riordino e l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, fino al 15 dicembre 2019, i rispettivi regolamenti di organizzazione, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con le modalità di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo di cui al primo periodo, la Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste, ai fini gestionali, si considera collocata nell'ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale.

4. Fino alla data del 31 dicembre 2019 il Ministero del turismo si avvale, per lo svolgimento delle funzioni in materia di turismo, delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2020, sono ritrasferite dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al Ministero del turismo le risorse umane, strumentali e finanziarie individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2018. Con riferimento alle risorse umane,

il trasferimento opera per il personale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo a tempo indeterminato, ivi compreso il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i limiti del contratto in essere, individuato con il provvedimento adottato in attuazione del decreto-legge n. 86 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero del turismo. Con riferimento alle risorse finanziarie, il trasferimento opera con riferimento alle risorse finanziarie non impegnate alla data del presente decreto afferenti alle spese di funzionamento e quelle relative ai beni strumentali, ivi compresi gli oneri di conto capitale, trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, come da tabella 4 allegata al medesimo decreto, le quali sono iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo.

6. Sino al 31 dicembre 2019 la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche in materia di turismo, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Con la legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 ovvero con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo transitano in capo al Ministero del turismo.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. La dotazione organica del Ministero del turismo è incrementata in misura corrispondente al personale non dirigenziale trasferito dal Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, ai sensi del comma 6, con contestuale riduzione della dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

10. Al personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito ai sensi del presente articolo si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno *ad personam* riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente.

11. Sino al 31 dicembre 2019, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo provvede alla corresponsione del trattamento economico, spettante al personale trasferito. A partire dal 1° gennaio 2020, le risorse finanziarie afferenti al trattamento economico del personale, compre-

sa la quota del Fondo risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo. Tale importo considera i costi del trattamento economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento economico avente carattere di premialità di cui al Fondo risorse decentrate.

12. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"14) Ministero del turismo";

b) all'articolo 2, comma 1, il numero 7) è sostituito dal seguente:

"7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;" e dopo il numero 13) è inserito seguente: "14) Ministero del turismo;"

c) all'articolo 33, comma 3, la lettera *b-bis*) è abrogata;

d) all'articolo 34, comma 1, la parola: " quattro " è sostituita dalla seguente: "tre";

e) al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente capo:

"CAPO XII-BIS.

MINISTERO DEL TURISMO

Art. 54-bis.

(Istituzione del Ministero e attribuzioni)

1. È istituito il Ministero del turismo.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di turismo

3. Al Ministero del Turismo sono trasferite le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento, fatta eccezione per quelle relative

alla Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste non riferite ad attività di sviluppo, promozione e valorizzazione del turismo.

Art. 54-ter.
(Aree funzionali)

1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) programmazione, coordinamento e promozione delle politiche turistiche nazionali;

b) cura dei rapporti con le regioni e dei progetti di sviluppo del settore turistico, delle relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo;

c) promozione del *Made in Italy*.

Art. 54-quater.
(Ordinamento)

1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore al numero delle aree funzionali di cui all'articolo 54-ter."

13. All'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: "tredici" è sostituita dalla seguente: "quattordici";

b) al secondo periodo, la parola: "sessantacinque" è sostituita dalla seguente: "sessantotto".

14. All'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministro del turismo";

b) le parole: "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero del turismo".

15. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n. 91 e 2 gennaio 1989, n. 6:

a) le parole: "Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministro del turismo";

b) le parole: "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero del turismo".

16. La denominazione: "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo".

17. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero del turismo.

18. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

1.3

CENTINAIO, AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Istituzione del Ministero dell'agroalimentare e del turismo*).
- 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
"14) Ministero dell'agroalimentare e del turismo";

b) al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente capo:

"CAPO XII-BIS.

MINISTERO DELL'AGROALIMENTARE E DEL TURISMO

Art. 54-bis.

(Istituzione del Ministero e attribuzioni)

1. È istituito il Ministero dell'agroalimentare e del turismo.

2. Fatte in ogni caso salve, ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali, al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti già assegnati, alla data di entrata in vigore del presente capo, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero delle

politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e ai Ministero della salute nelle materie che riguardano le seguenti aree funzionali:

a) valorizzazione delle specificità territoriali, fondate sul binomio enogastronomia e turismo;

b) valorizzazione delle produzioni agroalimentari di eccellenza, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti agroalimentari;

c) promozione delle produzioni agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano;

d) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'*italian sounding*;

e) sostegno alla realizzazione di un sistema di informazioni corrette e complete relative alla provenienza dei prodotti agroalimentari commercializzati in etichetta».

1.4

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo e conseguenti modifiche sugli enti vigilati*) - 1. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite, con decorrenza dal 19 gennaio 2020, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Direzione generale turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è soppressa e i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti alla Direzione generale turismo, istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti per il posto funzione di Direttore generale del turismo sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale del Ministero dello Sviluppo Economico è conseguentemente rideterminata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ade-

guate le dotazioni organiche e le strutture organizzative del Ministero dello sviluppo economico, sulla base delle disposizioni di cui ai presente articolo.

4. Fino alla data del 31 dicembre 2019, il Ministero dello sviluppo economico, si avvale delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Con la legge di bilancio per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022, le risorse finanziarie di cui al comma 1, sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

5. All'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo", ovunque ricorrano; sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dello sviluppo economico";

b) le parole: "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo" ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dello sviluppo economico".

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT-Agenzia Nazionale del Turismo è modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero dello sviluppo economico.

7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.5

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «è soppresso» fino alla fine del periodo con le seguenti: «è nominato Dipartimento per la valorizzazione dei territori e delle foreste che si avvale dei posti funzione di un dirigente generale e di due dirigenti di livello non generale già in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo».

1.6

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «e i posti» fino alla fine del periodo.

1.7

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.8

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è altresì istituito il posto funzione di un dirigente di livello non generale».

1.9

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è altresì istituito il posto funzione di un dirigente di livello generale».

1.10

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «di un dirigente di livello generale e».

1.11

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «di due dirigenti» con le seguenti: «di un dirigente».

1.12

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da impiegare in una struttura di coordinamento in materia di turismo che raccordi il Ministero dei beni e delle attività culturali con il Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, con il Ministero per lo sviluppo economico, con il Ministero per gli esteri e la cooperazione internazionale e con il Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare, al fine di potenziare un sistema turistico che integri l'indiscusso patrimonio artistico con le eccellenze enogastronomiche, le bellezze naturalistico-paesaggistiche, le tipicità dei prodotti del territorio, le tradizioni e i costumi legati alla storia.»

1.13 (testo 2 corretto)

LA COMMISSIONE

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, dopo le parole; «livello non generale» inserire le seguenti: «nonché ulteriori venticinque posti funzione di dirigenti di livello non generale per soprintendenze, biblioteche e archivi»;*

b) *sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite massimo di 3.592.500 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;*

c) *al quarto periodo, sostituire le parole: «centosessantasette posizioni» con le seguenti: «centonovantadue posizioni».*

1.14

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 2, sostituire le parole: «limite massimo di 530.000 euro annui», con le seguenti: «limite massimo di 430.000 euro annui».

1.15

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. A seguito del trasferimento delle funzioni inerenti il turismo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al fine di procedere a un potenziamento delle relative attività, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 4, comma 5, lettera g) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, è incrementata complessivamente di 500.000 euro lordo dipendente annui a decorrere dall'anno 2020.

3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 692.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.16

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020 al Ministero per i beni e le attività culturali è affidato il compito di coordinare il proseguo degli interventi in corso d'opera e dei progetti in essere in materia di turismo.».

1.17

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «Con riferimento alle risorse umane», inserire le seguenti: «fermo restando il diritto di opzione del personale di ruolo da esercitarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.200

LA COMMISSIONE

Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: «non impegnate alla data del presente decreto» con le seguenti: «non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.300

LA COMMISSIONE

Al comma 7, sostituire le parole: «residui passivi e perenti» con le seguenti: «residui passivi perenti».

1.400

LA COMMISSIONE

Al comma 13, lettera e), sostituire le parole: «e dei progetti» con le seguenti: «e i progetti».

1.19

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 17, sostituire la parola: «sessanta», con la seguente: «novanta».

1.20

PEROSINO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Al fine di assicurare la digitalizzazione, razionalizzazione e semplificazione dei processi amministrativi, nell'ambito della qualità dei servizi e della gestione dei fondi di competenza, con particolare riferimento a quelli cofinanziati dalla Unione europea, anche attraverso un progressivo e urgente ricambio generazionale, tenuto conto dell'indifferibilità delle esigenze connesse a tale fine, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato, per il triennio 2019-2021, ad assumere personale a tempo indeterminato, a valere sulle risorse del fondo, di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le assunzioni, di cui al periodo precedente, sono effettuate con le modalità previste al medesimo comma 298, anche ricorrendo, a salvaguardia delle esigenze di tempestività, razionalizzazione delle risorse e contenimento della spesa, alle graduatorie del medesimo Ministero, vigenti alla data del 1° gennaio 2019, in deroga ai limiti temporali previsti all'articolo 1, comma 362, lettere da a) a e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e alle previsioni di cui ai punti 1) e 2), della lettera a), del medesimo comma.».

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

CENTINAIO, STEFANI, AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei moli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

premessi che:

l'articolo 1, ritrasferisce al Ministero dei beni e delle attività culturali (MIBAC) le funzioni in materia di turismo attualmente esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAFT);

il decreto-legge n. 86 del 2018 (legge n. 97 del 2018) aveva trasferito al MIPAAF le funzioni in materia di turismo esercitate dal MIBACT ed istituito un apposito dipartimento, alla luce del ruolo strategico che il settore riveste per il Paese;

in questa ottica, si è lavorato, attraverso un disegno di legge governativo, per fare emergere e sviluppare tutte le potenzialità che il nostro Paese è in grado di esprimere in termini di un'offerta turistica altamente competitiva e qualificata;

con il suddetto disegno di legge sono stati riaffermati i principi fondamentali del rispetto delle persone e dei viaggiatori, anche con riferimento alle iniziative adottate a favore di un turismo maggiormente sostenibile ed accessibile;

il riconoscimento dell'accessibilità come principio trasversale rispetto a tutte le altre forme possibili di turismo, ha conferito ad esso un ruolo centrale nelle politiche di sviluppo di un sistema integrato di offerta sempre più in grado di accogliere le esigenze speciali che meritano maggiore attenzione, fra cui quelle delle persone con disabilità, delle famiglie numerose, degli anziani e dei giovani;

per interagire con questo mondo è necessario mettere a sistema una visione fatta di conoscenze e competenze che siano sempre più condivise, nell'ottica di sviluppare un turismo realmente inclusivo;

impegna il Governo:

a proseguire nella strada intrapresa attraverso l'adozione di progetti e programmi che agevolino l'accesso all'esperienza turistica indipendentemente dalle condizioni personali, sociali ed economiche, mediante:

a) l'armonizzazione della normativa nazionale agli articoli 7 e 30 della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, New York 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n.18;

b) la formazione di tutta la filiera delle figure professionali turistiche e tecniche, anche integrando e aggiornando i programmi di studio degli istituti tecnici e delle università;

c) la riqualificazione e la valorizzazione di strutture turistico-ricettive, anche attraverso sistemi di intercettazione e coinvolgimento dei patrimoni immobiliari pubblici da destinare ad un'offerta a basso costo e di qualità rivolta a famiglie numerose, anziani e giovani;

d) la promozione di interventi mirati al soddisfacimento di specifiche richieste connesse a problematiche di allergie e intolleranze alimentari;

e) la creazione di un *brand* «Turismo Accessibile Italia» e la sua promozione a livello nazionale e internazionale;

f) la promozione di un'offerta integrata di servizi turistici attraverso la creazione di una rete, denominata «rete accessibile», tra gli enti locali, gli operatori turistici, le associazioni e le organizzazioni maggiormente rappresentative, le federazioni sportiva dilettantistiche.

G1.101

BERGESIO, CENTINAIO, AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO, STEFANI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

premessi che:

l'articolo 1, ritrasferisce al Ministero dei beni e delle attività culturali (MIBAC) le funzioni in materia di turismo attualmente esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAFT);

il decreto-legge n. 86 del 2018 (legge n. 97 del 2018) aveva trasferito al MIPAAF le funzioni in materia di turismo esercitate dal MIBACT ed istituito un apposito dipartimento;

con decorrenza dal 1° gennaio 2020, è disposta la soppressione del Dipartimento del turismo del MIPAAFT e il trasferimento al MIBAC dei posti funzione di 1 dirigente di livello generale e di 2 dirigenti di livello non generale;

oltre al fatto che, nel riportare le competenze del turismo dal MIPAAFT al MIBAC, non sono stati valutati i benefici scaturiti dalla sinergia di questo settore con quello dell'agroalimentare, nel decreto-legge non sono contemplate misure atte a promuovere una collaborazione tra i due Ministeri, proprio con la finalità di valorizzare il turismo enogastronomico;

l'agroalimentare è uno tra i settori più rilevanti per l'economia del nostro Paese, un'eccellenza del «made in Italy», e la valorizzazione delle specificità territoriali, fondate sul binomio enogastronomia e turismo, ha dimostrato di essere un importante volano per lo sviluppo e la crescita del Paese;

impegna il Governo,

ad individuare le necessarie misure finalizzate a sviluppare una rete di interventi sinergici tra il MIPAAF ed il MIBACT per continuare a valorizzare il turismo enogastronomico che rende il nostro Paese unico al mondo.

G1.102

SAPONARA, AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il riordino dei Ministeri A.S. 1493,

premesso che:

l'articolo 1, comma 2, oltre a prevedere che, dal 1 ° gennaio 2020, il Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è soppresso e il relativo personale dirigente è trasferito al Ministero per i beni e le attività culturali, stabilisce che presso il MIBAC sono istituiti i posti funzione di 1 dirigente di livello generale e di 2 dirigenti di livello non generale, senza specificare il loro impiego operativo;

agli oneri correlati, nel limite massimo di 530.000 euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale (articolo 1, comma 354, della legge 208 del 2015 - legge di stabilità 2016);

preso atto che le risorse sono state distolte al settore museale, il principio della buona amministrazione fa desumere che i nuovi incarichi dirigenziali siano stati creati per potenziare il medesimo comparto, di importanza strategica non solo sotto l'aspetto più propriamente culturale, ma anche per la valenza per il nostro Paese in termini di attrazione turistica risorse che, al contrario, dovrebbero essere potenziate,

impegna il Governo:

a destinare i suddetti posti funzione al settore museale, affinché le risorse finanziarie rimangano all'interno del comparto stesso.

EMENDAMENTI

1.0.1

TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Istituzione del Ministero della promozione del made in Italy)

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero: "14) Ministero della promozione del *made in Italy*";

b) al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente capo:

"Capo XII-bis

MINISTERO DELLA PROMOZIONE DEL *MADE IN ITALY*

Art. 54-bis.

(Istituzione del Ministero e attribuzioni)

1. È istituito il Ministero della promozione del *made in Italy*.

2. Fatte in ogni caso salve, ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali, al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti già assegnati, alla data di entrata in vigore del presente capo, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero dei beni e delle attività culturali nelle materie che riguardano le seguenti aree funzionali:

a) creazione di una mega piattaforma digitale volta a:

1) promuovere l'offerta turistica finalizzata all'accrescimento dei flussi turistici internazionali in funzione dei prodotti culturali, ambientali, sportivi, enogastronomici e di benessere;

2) promuovere l'industria dell'eccellenza artigianale italiana, il "*made in Italy*";

b) attuazione di piani di formazione digitale finalizzati anche a ibridare l'industria 4.0 e l'artigianalità, che viene definita «artigianalità aumentata» come il nuovo modello d'impresa;

c) eliminazione del *gap* tra le imprese che accedono al digitale e le imprese che non vi accedono;

d) supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane a livello internazionale;

e) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole ed agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti;

f) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione;

g) realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione all'estero, delle produzioni agricole e agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano;

h) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'*italian sounding*;

i) sostegno all'utilizzo degli strumenti di *e-commerce* da parte delle piccole e medie imprese;

l) promozione di azioni e di interventi a sostegno dello sviluppo dell'industria creativa del *design*;

m) rafforzamento organizzativo delle *start up* nonché delle micro, piccole e medie imprese;

n) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia;

o) utilizzo di strumenti informatici e piattaforme finalizzate alla promozione dell'industria di eccellenza italiana, delle produzioni artigianali e dei prodotti manifatturieri;

p) recepimento della normativa europea nell'ordinamento interno e relativa applicazione;

q) elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali e plurilaterali in materia commerciale;

r) partecipazione, nell'ambito dell'Unione europea, alla elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali, bilaterali e regionali di natura economico-commerciale;

s) tutela, nell'ambito della dimensione esterna europea, del *made in Italy*, delle indicazioni geografiche protette e della proprietà intellettuale.

3. Il Ministero, entro il 30 giugno di ciascun anno, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti e, in particolare, sulle azioni realizzate a sostegno della promozione del *made in Italy*.

4. La relazione di cui al comma 3 indica gli indirizzi e gli obiettivi raggiunti, individuando altresì le azioni da realizzare nell'anno successivo.

Art. 54-ter.
(*Ordinamento*)

1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore al numero delle aree funzionali di cui all'articolo 54-bis, comma 2.

2. Al Ministero sono trasferiti i relativi capitoli di bilancio, le risorse finanziarie, strumentali e di personale inerenti alle funzioni già attribuite al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nelle aree funzionali di cui all'articolo 54-bis, comma 2".

2. All'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: "tredici" è sostituita dalla seguente: "quattordici";

b) al secondo periodo, la parola: "sessantacinque" è sostituita dalla seguente: "sessantotto".

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, premettere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 1-bis,».

1.0.2 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti per assicurare i servizi essenziali di accoglienza e di assistenza al pubblico, vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali)

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, al fine di assicurare i servizi essenziali di accoglienza e di assistenza al pubblico, nonché di vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali in gestione, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è autoriz-

zato ad assumere a tempo indeterminato 150 unità di personale non dirigenziale appartenente all'area II, di cui 100 unità appartenenti alla posizione economica F2 e 50 unità appartenenti alla posizione economica F1, individuato mediante apposita procedura selettiva.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disciplinata la procedura selettiva di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma individua l'inquadramento delle unità di personale nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76 e la loro ripartizione tra i diversi istituti o luoghi di cultura e disciplina, conseguentemente, le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione e per lo svolgimento della procedura con riferimento alle sedi di assegnazione del personale.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 2.768.798 per l'anno 2020 e di euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere, di euro 2.768.798 per l'anno 2020 e di euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione: "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del comma 1 e i relativi oneri».

1.0.10000/1

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.10000, al comma 1, dopo le parole: «è autorizzato.» con le seguenti: «per il triennio».

1.0.10000/2

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.10000, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «ad avvalersi della società Ales S.p.a.» con le seguenti: «a bandire una gara».

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «Società Ales S.p.a» con le seguenti: «società aggiudicatrice».

1.0.10000/3

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.10000, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «ad avvalersi della società Ales S.p.a.» con le seguenti: «ad avviare procedure ad evidenza pubblica per individuare il soggetto idoneo».

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «alla Società Ales S.p.a.» con le seguenti: «al soggetto identificato».

1.0.10000/4

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.10000, al comma 1, sostituire le parole: «ad avvalersi della società Ales S.p.a.» con le seguenti: «ad assumere personale con contratti della durata triennale».

1.0.10000/5

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.10000, al comma 1, sostituire le parole: «ad avvalersi della società Ales S.p.a.» con le seguenti: «ad assumere personale con contratti a tempo determinato».

1.0.10000/6

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.10000, al comma 1, dopo le parole: «ad avvalersi» inserire le seguenti: «di personale qualificato».

1.0.10000/7

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.10000, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «della società Ales S.p.a.» con le seguenti: «di personale aggiuntivo».

1.0.10000/10

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.10000, al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «5 milioni di euro all'anno 2019».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019» e le parole da: «nell'anno 2019, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2» fino a: «legge 8 agosto 2019, n. 81 e.».

1.0.10000/11

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.10000, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «5 milioni di euro nell'anno 2019, a 330.000 euro nell'anno 2020 e a 245.00 euro nell'anno 2021» con le seguenti: «330.000 euro nell'anno 2019, a 330.000 euro nell'anno 2020 e a 245.000 euro nell'anno 2021».

1.0.10000/12

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.10000, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «5 milioni di euro nell'anno 2019, a 330.000 euro nell'anno 2020 e

a 245.00 euro nell'anno 2021» *con le seguenti*: «330.000 euro per il mese di dicembre dell'anno 2019, a 330.000 euro nell'anno 2020 e a 245.000 euro nell'anno 2021».

1.0.10000/14

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, dopo le parole: «Musei dotati di autonomia speciale» *inserire le seguenti*: «ad esclusione delle fondazioni museali».

1.0.10000/15

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, dopo le parole: «destinata al funzionamento» *inserire le seguenti*: «, alla sicurezza e alla conservazione».

1.0.10000/16

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, dopo le parole: «destinata al funzionamento» *inserire le seguenti*: «e alla sicurezza».

1.0.10000/17

STEFANI, PIROVANO, AUGUSSORI, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, dopo le parole: «destinata al funzionamento» *inserire le seguenti*: «e alla conservazione».

1.0.10000/18

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, dopo le parole: «destinata al funzionamento» *inserire le seguenti*: «e alla valorizzazione».

1.0.10000/19

STEFANI, PIROVANO, AUGUSSORI, CALDEROLI, ABATE

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, sopprimere le parole: «in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

1.0.10000/20

STEFANI, PIROVANO, AUGUSSORI, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, sostituire le parole da: «in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75» fino alla fine del comma con le seguenti: «perseguendo le finalità di cui all'articolo 23" comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa».

1.0.10000/21

STEFANI, PIROVANO, AUGUSSORI, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, sostituire le parole: «in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75» con le seguenti: «perseguendo le finalità di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 fra cui la garanzia di adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa».

1.0.10000/22

STEFANI, PIROVANO, AUGUSSORI, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, sostituire le parole: «in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75» con le seguenti: «perseguendo le finalità di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 fra cui la garanzia di adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa».

1.0.10000/23

STEFANI, PIROVANO, AUGUSSORI, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, sostituire le parole: «in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75» con le seguenti: «perseguendo le finalità di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 fra cui la garanzia di adeguati livelli di efficienza, assicurando al contempo l'invarianza della spesa».

1.0.10000/24

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, sostituire le parole: «in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75» con le seguenti: «nel rispetto di quanto previsto all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 in materia adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa».

1.0.10000/25

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, sostituire le parole: «in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75» con le seguenti: «perseguendo le finalità di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 fra cui la semplificazione amministrativa».

1.0.10000/26

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, sostituire le parole: «in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75» con le seguenti: «perseguendo le finalità di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 fra cui la qualità dei servizi».

1.0.10000/27

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, sostituire le parole: «in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75» con le seguenti: «in osservanza di quanto previsto all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 in materia di valorizzazione del merito».

1.0.10000/28

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, sostituire le parole: «in deroga all'» con le seguenti: «nel rispetto dell'».

1.0.10000/29

AUGUSSORI, STEFANI, PIROVANO, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, sostituire le parole: «particolari condizioni di lavoro» con le seguenti: «condizioni di lavoro usurante».

1.0.10000/30

PIROVANO, STEFANI, AUGUSSORI, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, sostituire le parole: «particolari condizioni di lavoro» con le seguenti: «condizioni di lavoro particolarmente gravoso».

1.0.10000/31

STEFANI, PIROVANO, AUGUSSORI, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, sostituire le parole: «particolari condizioni di lavoro» con le seguenti: «condizioni di lavoro particolarmente impegnativo».

1.0.10000/32

PIROVANO, STEFANI, AUGUSSORI, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, sostituire le parole: «particolari condizioni di lavoro» con le seguenti: «condizioni di lavoro inadeguate».

1.0.10000/33

AUGUSSORI, STEFANI, PIROVANO, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, sostituire le parole: «particolari condizioni di lavoro» con le seguenti: «condizioni di lavoro svolte in luoghi disagiati».

1.0.10000/34

STEFANI, PIROVANO, AUGUSSORI, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, dopo le parole: «specifici progetti locali» inserire le seguenti: «di cui si informano le commissioni parlamentari di merito».

1.0.10000/35

STEFANI, PIROVANO, AUGUSSORI, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, dopo le parole: «specifici progetti locali» inserire le seguenti: «che vengono segnalati sul sito del Ministero per la loro peculiarità».

1.0.10000/36

STEFANI, PIROVANO, AUGUSSORI, CALDEROLI

All'emendamento 1.0.10000, al comma 4, dopo le parole: «specifici progetti locali» inserire le seguenti: «pubblicati sul sito istituzionale del Ministero».

1.0.10000 (già 1.0.1000 e 1.0.1000/8)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.1-bis.

(Misure per il servizio pubblico essenziale di tutela, valorizzazione e fruizione degli istituti e luoghi della cultura)

1. Il Ministero per i beni e per le attività culturali e per il turismo, verificata l'impossibilità di utilizzare il proprio personale dipendente, è autorizzato ad avvalersi della Società Ales s.p.a per lo svolgimento delle attività di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali nonché negli altri istituti e luoghi della cultura, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2019 e delle ulteriori necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del Ministero da impiegare in tali attività. Per le finalità di cui al primo periodo alla Società Ales s.p.a, è assegnato un contributo pari a 5 milioni di euro nell'anno 2019, a 330.000 euro nell'anno 2020 e a 245.000 euro nell'anno 2021.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, a 330.000 per l'anno 2020 e a 245.000 euro per l'anno nel 2021, si provvede: nell'anno 2019, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertite, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n.81 e, negli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali, Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. All'articolo 110, comma 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: "e al funzionamento e alla valorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: ", al funzionamento, alla fruizione e alla valorizzazione".

4. Al fine di migliorare la fruibilità e la valorizzazione degli Istituti e dei Musei dotati di autonomia speciale, gli introiti derivanti da quanto previsto dal comma 3, al netto della corrispondente quota destinata al funzionamento, è versata dai medesimi Istituti e Musei all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, all'incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decre-

to legislativo 25 maggio 2017, n.75, per essere destinato alla remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici progetti locali presso i predetti Istituti e Musei nel limite massimo complessivo del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante contrattazione collettiva integrativa».

1.0.700/1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Ritirato

All'emendamento 1.0.700, alla lettera b) sostituire il secondo periodo con il seguente: « Al Commissario è riconosciuto un compenso strettamente correlato al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale e non può superare 50 mila euro annui.»

1.0.700/2

CAUSIN

«1. All'emendamento 1.0.700, dopo l'art. 1-*bis* inserire i seguenti:

"Art. 1-*ter*. (Transito nella carriera dei funzionari di polizia, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 dei funzionari del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato e risultati vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera t), punto 1) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95)

1. Dopo il comma 1 dell'art. articolo 2 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 sono inseriti i seguenti:

2. I funzionari del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato e risultati vincitori, per ciascuna delle cinque annualità previste, del concorso di cui al comma 1, lettera t), punto 1) transitano nella carriera dei funzionari di Polizia di cui all'art. 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 con le qualifiche e le relative decorrenze, giuridiche ed economiche, di seguito specificate:

- a. vice commissario dalla data di inizio del corso di formazione;
- b. commissario dal termine del periodo applicativo di un mese;
- c. commissario capo dal termine del periodo formativo di due mesi.

3. I funzionari di cui al commi precedente, dopo sei anni dalla promozione alla qualifica di commissario capo, sono promossi alla qualifica di vice questore aggiunto mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale della durata non superiore a tre mesi, con

esame finale previsto dalla precedente lettera a) nei limiti percentuali di cui alla lettera b) e conseguono la promozione alla qualifica di vice questore a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

4. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 1-*quater*. (Transito nella carriera dei funzionari di polizia, di cui all'art. 29 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 dei funzionari del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato e risultati vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera nn), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95)

1. Dopo il comma 1 dell'art. articolo 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 sono inseriti i seguenti:

2. I funzionari del soppresso ruolo direttivo tecnico ad esaurimento della Polizia di Stato vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera nn), contestualmente alla soppressione di tale ruolo, transitano nella carriera dei funzionari tecnici di Polizia di cui all'art. 29 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 con le qualifiche e relative decorrenze, giuridiche ed economiche, di seguito specificate:

a. vice commissario tecnico dalla data di inizio del corso di formazione;

b. commissario tecnico dal primo giorno del secondo mese di corso;

c. commissario tecnico capo con decorrenza giuridica ed economica dal termine del corso di formazione i funzionari che, indipendentemente dal settore per cui hanno concorso, rivestivano la qualifica di perito superiore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 334 del 2000.

3. I funzionari che, indipendentemente dal settore per cui hanno concorso, non rivestivano la qualifica di perito superiore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 334 del 2000, conseguono la promozione a commissario tecnico capo a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo quattro anni dalla promozione a commissario tecnico.

4. I funzionari di cui ai commi 2 e 3 conseguono la promozione alla qualifica di direttore tecnico capo a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, dopo sette anni dalla promozione alla qualifica di commissario tecnico capo e la promozione alla qualifica di direttore tecnico superiore a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

5. Agli oneri derivanti dai commi precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica eco-

nomica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 1-*quinquies*. Attribuzione assegni personali di riordino e di assegno funzionale.

1. A tutti i funzionari inquadrati nella carriera dei funzionari di Polizia e nella carriera dei funzionari tecnici di Polizia, di cui agli articoli 1 e 29 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, a seguito del transito dai ruoli ad esaurimento di cui all'art. 2, comma 1, lettere t) e nn) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, fino al conseguimento della qualifica di vice questore o di direttore tecnico capo sono attribuiti, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, gli assegni personali di riordino di cui all'art. 45, commi 7 e 8, nonché l'assegno funzionale di cui al comma 9.

2. Agli oneri derivanti dai commi precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.0.700

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Commissario straordinario per le finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino)

All'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), le parole: "Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate. Gli eventuali rimborsi spese sono ricomprese a carico dei relativi interventi." sono soppresse;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. La carica di Commissario di cui al comma 1 non è compatibile con rapporti di lavoro dipendente. Al Commissario è riconosciuto un compenso, determinato con decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri, in misura non superiore ai limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I relativi oneri gravano sulla contabilità speciale intestata al Commissario medesimo.";

c) dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente: "1-*ter*. Il Commissario riferisce, con cadenza almeno bimestrale, alla "Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali e internazionali", di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2019, circa lo stato di avanzamento degli interventi programmati."».

Art. 2

2.1

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Sopprimere l'articolo.

2.2

URSO

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1), la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: «2021»;*
- b) *al comma 2), la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: «2021»;*
- c) *al comma 3):*

1. *sostituire le parole: «trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto», con le seguenti: «il 30 novembre 2020»;*

2. *sostituire le parole: «alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 755,», con le seguenti parole: «alla Direzione generale per il commercio internazionale»;*

3. *sostituire le parole: «4 settembre» con le seguenti parole: «31 dicembre»;*

4. *sostituire le parole: «venticinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti parole: « il 15 gennaio 2020».*

2.3

SUDANO, GRIMANI

Ritirato

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «compresa la sede» con le parole: « compreso il diritto di uso della sede»;*

b) *al comma 2:*

1) *sostituire le parole: «la Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2020 e i posti funzione di sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di sette uffici di livello dirigenziale non generale presso la stessa amministrazione. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono altresì istituiti un posto di vice direttore generale e tre uffici di livello dirigenziale non generale da assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in servizio.» con le seguenti: «presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituita Direzione generale per il commercio internazionale mediante il trasferimento delle risorse umane e finanziarie dell'attuale Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico, che viene contestualmente soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2020. I posti funzione di un dirigente di livello generale e di nove dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di un ufficio di livello dirigenziale e di nove uffici di livello dirigenziale non generale presso la stessa amministrazione, da assegnare in via esclusiva per un periodo transitorio di cinque anni al personale dirigenziale proveniente dalla soppressa Direzione generale per il commercio internazionale presso il Ministero dello sviluppo economico ivi in servizio alla data del 31 dicembre 2019.»;*

2) *all'ultimo periodo, sostituire le parole: «La dotazione organica dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico resta confermata nel numero massimo di diciannove posizioni di livello generale ed è rideterminata in centoventitre posizioni di livello non generale.» con le parole: «La dotazione organica dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico è ridotta di conseguenza nel numero massimo di diciotto posizioni di livello generale ed è rideterminata in centoventuno posizioni di livello non generale»;*

c) *al comma 3,*

1) *sostituire le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla puntuale individuazione di un contingente di cento unità di personale non dirigenziale e di sette unità di perso-*

nale dirigenziale non generale assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data del 4 settembre 2019, nonché delle risorse strumentali e finanziarie ai sensi del presente articolo e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse.», *con le parole*: «entro il 31 dicembre 2019, si provvede alla puntuale individuazione di un contingente fino a centoquaranta unità di personale non dirigenziale assegnato alla Direzione Generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico nonché altro personale del Ministero dello sviluppo economico idoneo allo svolgimento delle funzioni trasferite di cui al comma 1; col medesimo decreto si provvede altresì alla puntuale individuazione delle risorse strumentali e finanziarie ai sensi del presente articolo e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse.»;

2) *sostituire il periodo*: «Per le finalità di cui al primo periodo è redatta una graduatoria, distinta tra personale dirigenziale e non, secondo il criterio prioritario dell'accoglimento delle manifestazioni di interesse espresse sulla base di apposito interpello e, in caso di loro numero incongruente per eccesso o per difetto, secondo il criterio del trasferimento del personale con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, del personale con minore età anagrafica, entro venticinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.» *con il seguente*: «Per le finalità di cui al primo periodo è redatta una graduatoria, secondo il criterio prioritario dell'esperienza professionale documentata nell'esercizio pregresso delle funzioni trasferite di cui al comma 1 nonché dell'accoglimento delle manifestazioni di interesse espresse sulla base di apposito interpello e, in caso di loro numero incongruente per eccesso, secondo il criterio del trasferimento del personale con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, del personale con minore età anagrafica, entro il 31 dicembre 2019».

2.4

FANTETTI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole*: «della Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico,»;

b) *al comma 2:*

1) *sostituire le parole*: «è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2020 e i posti funzione di sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di sette», *con le seguenti*: «e i relativi posti funzione di un dirigente generale e nove dirigenti di livello non generale sono trasferiti a decorrere dal

1° gennaio 2020 al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di nove»;

2) *sostituire le parole*: «vice direttore generale e tre uffici di livello dirigenziale non generale da assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in servizio» *con le seguenti*: «direttore generale»;

3) *sostituire la parola*: «diciannove», *con la seguente*: «diciotto»;

4) *sostituire la parola*: «centoventitre», *con la seguente*: «centoventuno».

2.5

URSO

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole*: «della Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico»;

b) *al comma 2:*

1. *sostituire le parole*: «è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2020 e i posti funzione di sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di sette» *con le seguenti*: «e i relativi posti funzione di un dirigente generale e nove dirigenti di livello non generale sono trasferiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di nove»;

2. *sostituire le parole*: «vice direttore generale e tre uffici di livello dirigenziale non generale da assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in servizio» *con le seguenti*: «direttore generale»;

3. *sostituire la parola*: «diciannove», *con la seguente*: «diciotto»;

4. *sostituire la parola*: «centoventitre», *con la seguente*: «centoventuno».

2.6

AIMI

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, la Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico è rinominata "Direzione generale per il *Made in Italy*" e i relativi posti funzione di sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istitu-

zione di sette uffici di livello dirigenziale non generale presso la stessa amministrazione. Con successivo decreto del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale sono stabilite le funzioni della "Direzione generale per il *Made in Italy*", con particolare riguardo alla promozione e al sostegno dei marchi di qualità e sono altresì devolute alla Direzione le attribuzioni in materia di interventi e attuazione di politiche a tutela del *Made in Italy* già in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

2.7

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «resta confermata nel numero massimo di diciannove» con le seguenti: «è rideterminata in sedici».

2.8

URSO

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo sostituire le parole: «assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data del 4 settembre 2019» con le seguenti: «del Ministero dello Sviluppo Economico idoneo allo svolgimento delle funzioni trasferite»;*

b) *al secondo periodo, dopo le parole: «una graduatoria, distinta tra personale dirigenziale e non, secondo» inserire le seguenti: «il criterio dell'esperienza professionale documentata e maturata nei ruoli ex Mincomes e Mincomint e nelle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, nonché il criterio»;*

c) *al terzo periodo, dopo le parole: «del personale con minore età anagrafica» inserire le seguenti: «tra quello assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data del 4 settembre 2019».*

d) *al quarto periodo, dopo le parole: «Il personale non dirigenziale trasferito», inserire le seguenti: «è inquadrato nei profili di "Funzionario economico, finanziario e commerciale" equiparato al profilo di "Primo Segretario di Legazione" o di "Collaboratore economico-finanziario e commerciale" a seconda dell'area di inquadramento e l'anzianità di servizio maturata al Ministero dello Sviluppo Economico. Inoltre,».*

2.9

FANTETTI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data del 4 settembre 2019 », con le seguenti: «del Ministero dello Sviluppo Economico idoneo allo svolgimento delle funzioni trasferite».

2.10

FANTETTI

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «una graduatoria, distinta tra personale dirigenziale e non, secondo», inserire le seguenti: «il criterio dell'esperienza professionale documentata e maturata nei ruoli ex Mincomes e Mincomint e nelle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, nonché».

2.11

FANTETTI

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «del personale con minore età anagrafica », inserire le seguenti: «tra quello assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data del 4 settembre 2019».

2.12

SUDANO, GRIMANI

Ritirato

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «Il personale», inserire le parole: «dirigenziale e».

2.14

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «Il personale», inserire le seguenti: «dirigenziale e».

2.15

FANTETTI

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: «non dirigenziale», con le seguenti: «dirigenziale e non dirigenziale».

2.16

FANTETTI

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole «Il personale non dirigenziale trasferito», inserire le seguenti: «è inquadrato nei profili di "Funzionario economico, finanziario e commerciale" o di "Collaboratore economico-finanziario e commerciale" a seconda dell'area di inquadramento e l'anzianità di servizio maturata al Ministero dello Sviluppo Economico e».

2.13 (testo 2)

DE PETRIS

Al comma 3, dopo il quarto periodo, inserire il seguente:

«In ragione delle peculiari modalità previste per la mobilità obbligatoria del personale dirigenziale, nelle more della revisione del trattamento economico spettante al personale dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai dirigenti di seconda fascia che transitano al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, qualora sia conferito un incarico, tra quelli previsti dalla struttura organizzativa del medesimo Ministero, con retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa all'incarico ricoperto presso il Ministero dello sviluppo economico, è riconosciuto un differenziale di retribuzione di posizione che consenta di conservare il valore di retribuzione di posizione del precedente incarico, fino alla data di scadenza di quest'ultimo. L'onere per i differenziali di posizione eventualmente erogati è posto a carico del Fondo per la retribuzione di po-

sizione e di risultato del personale dirigente di seconda fascia del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei limiti delle risorse trasferite dal Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente di seconda fascia del Ministero dello sviluppo economico».

2.17

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 3, sopprimere il sesto periodo.

2.18

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 3, sesto periodo, sostituire le parole da: «alla scadenza dell'incarico biennale», fino alla fine del periodo con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».

2.19

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 3, sesto periodo, sopprimere le parole da: «che può essere rinnovato» fino alla fine del periodo.

2.1000/100

GALLONE

All'emendamento 2.1000 sostituire dall'alinella "Sostituire il comma 5" fino al capoverso "13.bis" con la seguente:

Sostituire i commi da 1 a 16 con i seguenti:

«1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«14) Ministero del commercio estero»;

b) a) all'articolo 2, comma 1 dopo il numero 13) è inserito seguente: «?14) Ministero del commercio estero;?»;

c) al titolo XII è aggiunto, in fine, il seguente capo:

"Capo XII-bis

MINISTERO DEL COMMERCIO ESTERO

Art. 54-bis. - (*Istituzione del Ministero e attribuzioni*)

1. È istituito il Ministero del commercio estero.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di commercio con l'estero.

3. Al Ministero del commercio estero sono trasferite le funzioni esercitate in materia di commercio dal Ministero dello sviluppo economico. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento, fatta eccezione per quelle relative alla Direzione generale per la valorizzazione promozione del commercio

Art. 54-ter (Aree funzionali)

1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) programmazione, coordinamento e promozione delle politiche commerciali internazionali;

b) relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di commercio estero.

2.1000

LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Sono abrogati:

a) il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12;

b) gli articoli 33, primo comma, 34, secondo comma, e 57, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.».

Al comma 9, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al comma 5, le parole: "dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale".

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. Alla legge 24 aprile 1990, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "delle attività produttive" sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale";

b) agli articoli 2 e 3 le parole: "del commercio con l'estero" sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale".

10-ter. All'articolo 18-quater, commi 3 e 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "Ministro dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale".

10-quater. All'articolo 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, le parole: "Ministero delle attività produttive" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale".

10-quinquies. All'articolo 5, rubrica e comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, le parole: "Ministro del commercio con l'estero" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale".

10-sexies. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "Ministro dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale".

10-septies. Le gestioni fuori bilancio, aventi le caratteristiche dei fondi di rotazione, del Ministero dello sviluppo economico relative al Fondo rotativo per operazioni di *venture capital* di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono trasferite al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Ministro del commercio con l'estero" e "Ministero del commercio con l'estero", ovunque compaiono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale" e "Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale";

b) le parole: "dello sviluppo economico", ovunque compaiono, sono sostituite dalle seguenti: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale"».

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. Restano in ogni caso salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico attribuite dalla legge 1° luglio 1970, n. 518».

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. All'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 304 le parole: "del commercio con l'estero", ovunque compaiono, sono sostituite dalle seguenti: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale"».

2.20

LA COMMISSIONE

Al comma 9, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 2, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente:

"*l-bis*) sostegno alle micro e piccole imprese per la partecipazione ai bandi europei ed internazionali"».

2.21

SUDANO, GRIMANI

Ritirato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«*18-bis*. A far data dal 1° gennaio 2020 la denominazione: "Ministero degli affari esteri, del commercio e della cooperazione internazionale" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale"».

Art. 3

3.4

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Sopprimere il comma 2.

3.1

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 3, sostituire le parole da: «euro 6.500.000» fino alla fine del comma con le seguenti: «euro 8.000.000 per l'anno 2019, di euro 7.000.000

per l'anno 2020, di 6.000.000 per l'anno 2021, di euro 7.000.000 per l'anno 2022».

Conseguentemente, al comma 4, alinea, sostituire le parole da: «euro 6.500.000» fino a: «si provvede» con le seguenti: «euro 8.000.000 per l'anno 2019, di euro 7.000.000 per l'anno 2020, di 6.000.000 per l'anno 2021, di euro 7.000.000 per l'anno 2022, a euro 17.000.000 per l'anno 2023, a euro 11.000.000 per l'anno 2024, si provvede».

3.100

LA COMMISSIONE

Ai commi 3 e 4, sostituire le parole: «di euro 3.500.000» con le seguenti: «di euro 3.300.000».

3.2

CALDEROLI, AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Il Ministero dell'interno è tenuto a verificare per gli aspetti di propria competenza, di intesa col Ministero della giustizia, in seguito alla trasmissione da parte dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dell'elenco dei soggetti richiedenti, i casi in cui non può essere riconosciuto ed erogato il beneficio di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

4-ter. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), le parole: ", intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta," sono soppresse;

b) all'articolo 7, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di condanna in via definitiva per i reati di cui al presente comma, nonché a seguito di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, il beneficio non può essere in alcun modo richiesto";

c) all'articolo 7, comma 11, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi" e le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi".

4-quater. Ai soggetti condannati in via definitiva per i reati di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, i quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione percepiscono il reddito di cittadinanza,

di cui al richiamato decreto-legge, si applica di diritto l'immediata decadenza dal beneficio. La decadenza è disposta dall'INPS secondo le modalità fissate dall'articolo 7, comma 10, del richiamato decreto-legge».

3.200

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis: Al fine di soddisfare le esigenze di pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte negli anni 2018 e 2019 dal personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, stimati nell'onere di 36 milioni per l'anno 2018 e 74 milioni per il 2019, è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2019 in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

4-ter: All'onere derivante dal presente articolo, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, c. 1, lettera a) del D.L 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2.»

3.0.1000/100

VITALI

All'emendamento 3.0.1000, al capoverso «Art. 3-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2019 e di 5 milioni di euro per il 2020 per l'acquisto di automezzi normali e di automezzi blindati per il trasferimento dei detenuti, in dotazione alla Polizia Penitenziaria. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per il 2019 e di 5 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine le seguenti parole: «e assegnazione di risorse finanziarie in favore del corpo della polizia penitenziaria».

3.0.1000

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Incremento del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132)

1. Per le finalità di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il fondo ivi previsto è incrementato di 60.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2020, delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto.

Elenco 1

Riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di euro)

Ministero	2019	2020	2021 e successivi
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	0	10.000	10.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	0	3.000	3.000
MINISTERO DELL'INTERNO	0	18.500	15.500
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	0	1.000	1.000
MINISTERO DELLA DIFESA	0	28.000	31.000
Totale	0	60.500	60.500

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di euro)

Ministero Missione Programma	2019	2020	2021 e successivi

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	0	10.000	10.000
1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	0	8.500	8.500
1.2 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (3)	0	8.500	8.500
5. Ordine pubblico e sicurezza (7)	0	1.500	1.500
5.1 Concorso della Guardia di Finanza da sicurezza pubblica (5)	0	1.500	1.500
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	0	3.000	3.000
1. Giustizia (6)	0	3.000	3.000
1.1 Amministrazione penitenziaria (1)	0	3.000	3.000
MINISTERO DELL'INTERNO	0	18.500	15.500
3. Ordine pubblico e sicurezza (7)	0	9.500	9.500
3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8)	0	8.500	8.500
3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10)	0	1.000	1.000
6. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	0	9.000	6.000
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	0	9.000	6.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	0	1.000	1.000
4. Ordine pubblico e sicurezza (7)	0	1.000	1.000
4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7)	0	1.000	1.000
MINISTERO DELLA DIFESA	0	28.000	31.000

1. Difesa e sicurezza del territorio (5)	0	16.000	13.000
1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (1)	0	16.000	13.000
MINISTERO DELLA DIFESA	0	28.000	31.000
3. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	0	12.000	18.000
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	0	12.000	18.000
Totale	0	60.500	60.500

».

3.0.2000

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Sostituzione delle tabelle Be C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

1. La tabella B, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita dalla tabella B allegata alla presente disposizione.

2. La tabella C, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita dalla tabella C allegata alla presente disposizione.

Tabella B

(prevista dagli articoli 142, 154, 163, 179 e 189)

Qualifiche dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

e incarichi di funzione ad essi conferibili

Dirigenti con funzioni operative

Qualifica	Dotazione organica	Incarichi di funzione
-----------	--------------------	-----------------------

Dirigente generale	23	Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; titolare, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di direzione centrale preposta all'esercizio di compiti e funzioni assegnati dalla normativa vigente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; titolare di direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
Dirigente superiore	63	Comandante dei vigili del fuoco nei capoluoghi di regione e in sedi di particolare rilevanza; dirigente referente presso le direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di particolare rilevanza; dirigente dell'ufficio del capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; vicario di Direttore centrale e regionale; vicario del direttore dell'ufficio centrale ispettivo; dirigente dell'ufficio di coordinamento e sedi di servizio - vice direttore centrale; dirigente dell'ufficio di raccordo con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco - vice direttore centrale; dirigente dell'ufficio di pianificazione per la mobilità e sviluppo delle aree professionali - vice direttore centrale; comandante di istituto o scuola di formazione; dirigente di ufficio ispettivo; dirigente di ufficio preposto all'esercizio di compiti e funzioni in materia di antincendio boschivo; dirigente di area o ufficio preposto all'esercizio di compiti e funzioni assegnati dalla normativa vigente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Primo dirigente	122	Comandante dei vigili del fuoco; dirigente addetto nei comandi di particolare rilevanza; dirigente referente presso le direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; comandante di scuola di formazione; dirigente del servizio antincendio boschivo presso le direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; dirigente di area o ufficio preposto alla comunicazione in emergenza; dirigente di area o ufficio preposto all'esercizio di compiti e funzioni assegnati dalla normativa vigente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
------------------------	-----	--

Dirigenti sanitari

Qualifica	Dotazione organica	Incarichi di funzione
Dirigente superiore sanitario	2	Dirigente, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di area o ufficio preposto all'esercizio di attività sanitarie del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di vigilanza ispettiva in materia di igiene e salute.
Primo dirigente sanitario	2	Dirigente, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di area o ufficio preposto all'esercizio di attività sanitarie del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di vigilanza ispettiva in materia di igiene e salute.

Dirigenti ginnico-sportivi

Qualifica	Dotazione organica	Incarichi di funzione
Dirigente superiore ginnico-sportivo	1	Direttore, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dell'ufficio per le attività sportive.
Primo dirigente ginnico-sportivo	1	Dirigente, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di area o ufficio per la formazione motoria professionale.

Dirigenti logistico-gestionali

Qualifica	Dotazione organica	Incarichi di funzione
Primo dirigente logistico-gestionale	5	Dirigente, nell'ambito delle direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di particolare rilevanza, di area o ufficio preposto all'esercizio di attività amministrativo-contabili inerenti a compiti e funzioni in materia logistico-gestionale.

Dirigente informatico

Qualifica	Dotazione organica	Incarichi di funzione
Primo dirigente informatico	1	Dirigente, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di area o ufficio preposto all'esercizio di compiti e funzioni in materia di sistemi informatici.

Tabella C

(prevista dall'articolo 262)

Misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile e dell'assegno di specificità del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco

Ruoli del personale non direttiva e non dirigente che espleta funzioni operative

Ruolo dei vigili del fuoco

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
allievo vigile del fuoco	19.070,65	5.267,28			
vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
capo reparto esperto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60

Ruolo degli ispettori antincendi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore antincendi	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
ispettore antincendi esperto	22.216,50	7.568,86	84,00	128,00	159,60
ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	111,88
ispettore antincendi coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche

Ruoli delle specialità aeronaviganti

Ruolo dei piloti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
pilota di aeromobile vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49

pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77
pilota di aeromobile capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
pilota di aeromobile capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
pilota di aeromobile capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
pilota di aeromobile ispettore	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
pilota di aeromobile ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
pilota di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88

pilota di aeromobile ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,68
pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo degli specialisti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
specialista di aeromobile vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
specialista di aeromobile vigile dei fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77
specialista di aeromobile capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
specialista di aeromobile capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
specialista di aeromobile capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60

specialista di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
specialista di aeromobile ispettore	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
specialista di aeromobile ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
specialista di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
specialista di aeromobile ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
specialista di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo degli elisoccorritori

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
elisoccorritore vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
elisoccorritore vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77

elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77
elisoccorritore capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
elisoccorritore capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
elisoccorritore capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
elisoccorritore capo reparto esperto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
elisoccorritore ispettore	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
elisoccorritore ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
elisoccorritore ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
elisoccorritore ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori

Ruolo dei nautici di coperta

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
nautico di coperta vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
nautico di coperta vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49

nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77
nautico di coperta capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
nautico di coperta capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
nautico di coperta capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di coperta capo reparto esperte con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di coperta ispettore	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di coperta ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di coperta ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
nautico di coperta ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
nautico di coperta ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei nautici di macchina

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
nautico di macchina vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
nautico di macchina vigile del fuoco aperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77
nautico di macchina capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
nautico di macchina capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
nautico di macchina capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di macchina capo reparto esperto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di macchina ispettore	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60

nautico di macchina ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di macchina ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
nautico di macchina ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
nautico di macchina ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei sommozzatori

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
sommozzatore vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
sommozzatore vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
sommozzatore vigile dei fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77
sommozzatore capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
sommozzatore capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32

sommozzatore capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
sommozzatore capo reparto esperto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
sommozzatore ispettore	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
sommozzatore ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
sommozzatore ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
sommozzatore ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
sommozzatore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-professionali

Ruolo degli operatori e degli assistenti

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
operatore	18.301,71	3.383,52	29,08	44,31	55,25
operatore esperto	19.070,65	3.756,48	32,31	49,23	61,38
operatore esperto con scatto convenzionale	19.603,86	3.756,48	32,31	49,23	61,38
assistente	20.655,08	4.207,44	38,77	59,08	73,66
assistente capo con scatto convenzionale	21.001,60	4.207,44	38,77	59,08	73,66

Ruolo degli ispettori logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni

ispettore logistico-gestionale	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
ispettore logistico-gestionale esperto	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore logistico-gestionale esperto con scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore logistico-gestionale coordinatore	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore logistico-gestionale coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo degli ispettori informatici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore informatico	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
ispettore informatico aperto	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore informatico esperto con scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore informatico coordinatore	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore informatico coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo degli ispettori tecnico-scientifici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore tecnico- scientifico	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
ispettore tecnico- scientifico esperto	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore tecnico- scientifico esperto con scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore tecnico- scientifico coordinatore	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore tecnico- scientifico coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo degli ispettori sanitari

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore sanitario	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
ispettore sanitario esperto	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore sanitario esperto con scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore sanitario coordinatore	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore sanitario coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruoli di rappresentanza del personale non direttivo e non dirigente

Ruoli della banda musicale

Ruolo degli orchestrali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
orchestrale	21.001,60	4.207,44	38,77	59,08	73,66
orchestrale esperto	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
orchestrale esperto con scatto convenzionale	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
orchestrale superiore	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,60
orchestrale superiore con scatto convenzionale	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80

Ruolo del maestro direttore

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
maestro direttore	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
maestro direttore con primo scatto convenzionale	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
maestro direttore con secondo scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
maestro direttore con terzo scatto convenzionale	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
maestro direttore con quarto scatto convenzionale	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
atleta	21.001,60	4.207,44	38,77	59,08	73,66
atleta con primo scatto convenzionale	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
atleta con secondo scatto convenzionale	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
atleta con terzo scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
atleta con quarto scatto convenzionale	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80

Ruoli del personale direttivo e dirigente che espleta funzioni operative

Ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore vicedirigente	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni	24.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente	42.628,60	19.104,02			

primo dirigente con scatto convenzionale a 26 anni	42.955,72	19.104,02			
dirigente superiore	44.547,88	23.879,96			
dirigente generale	54.512,34	33.431,97			

Ruoli del personale direttivo e dirigente che espleta funzioni tecnico-professionali

Ruolo dei direttivi logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore logistico-gestionale	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore logistico-gestionale	24.185,99	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente logistico-gestionale	26.156,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente logistico-gestionale con scarto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo dei dirigenti logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni

primo dirigente logistico-gestionale	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni	42.955,72	19.104,02			

Ruolo dei direttivi informatici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore informatico	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore informatico	24.185,99	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente informatico	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo dei dirigenti informatici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente informatico	42.628,60	19.104,02			

primo dirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni	42.955,72	19.104,02			
--	-----------	-----------	--	--	--

Ruolo dei direttivi tecnico-scientifici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore tecnico-scientifico	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore tecnico-scientifico	24.185,99	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente tecnico-scientifico	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo dei direttivi sanitari

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore sanitario	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore sanitario	24.185,99	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente sanitario	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo dei dirigenti sanitari

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente sanitario	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni	42.955,72	19.104,02			
dirigente superiore sanitario	44.547,88	23.879,96			

Ruolo dei direttivi ginnico-sportivi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore ginnico- sportivo	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore ginnico- sportivo	24.185,99	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente ginnico- sportivo	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

direttore vicedirigente ginnico- sportivo con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente ginnico- sportivo con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivo

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente ginnico- sportivo	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente ginnico- sportivo con scatto convenzionale a 16 anni	42.955,72	19.104,02			
dirigente superiore ginnico- sportivo	44.547,88	23.879,96			

Ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore aggiunto	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore aggiunto	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore coordinatore	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71

direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento

Ruolo dei vigili del fuoco AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vigile del fuoco AIB	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
vigile del fuoco esperto AIB	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
vigile del fuoco esperto AIB con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
vigile del fuoco coordinatore AIB	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
vigile del fuoco coordinatore AIB con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
capo squadra AIB	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
capo squadra esperto AIB	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
capo reparto AIB	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
capo reparto esperto AIB con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60

Ruolo degli ispettori antincendi AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore antincendi AIB	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
ispettore antincendi esperto AIB	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
ispettore antincendi esperto AIB son scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
ispettore antincendi coordinatore AIB	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
ispettore antincendi coordinatore AIB con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei direttivi AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore AIB	22.723,82	8.296,24	96,92	147,69	184,15
direttore AIB	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore vicedirigente AIB	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei dirigenti AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente AIB	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni	42.955,72	19.104,02			
dirigente superiore AIB	44.547,88	23.879,96			

Ruolo dei direttivi speciali antincendi AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale antincendi AIB	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore speciale antincendi AIB	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore coordinatore speciale antincendi AIB	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista aeronavigante

Ruolo dei direttivi speciali dei piloti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
pilota di aeromobile vice direttore speciale	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
pilota di aeromobile direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
pilota di aeromobile direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71

pilota di aeromobile direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71
---	-----------	----------	--------	--------	--------

Ruolo dei direttivi speciali degli specialisti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
specialista di aeromobile vice direttore speciale	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
specialista di aeromobile direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
specialista di aeromobile direttore coord. spec. con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
specialista di aeromobile direttore coord. spec. con scatto convenzionale e 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
elisoccorritore vice direttore speciale	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
elisoccorritore direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15

elisoccorritore direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista nautico

Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di coperta

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
nautico di coperta vice direttore speciale	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
nautico di coperto direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
nautico di coperta direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
nautico di coperta direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
nautico di coperta direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di macchina

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
nautico di macchina vice direttore speciale	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
nautico di macchina direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
nautico di macchina direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
nautico di macchina direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
nautico di macchina direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
sommozzatore vice direttore speciale	22.723,52	8.286,24	96,92	147,69	184,15
sommozzatore direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,5
sommozzatore direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71

sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni tecnico-professionali

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale logistico-gestionale	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore speciale logistico-gestionale	24.185,99	5.224,56	42,00	64,00	79,80
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore coord. speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore coord. speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni informatiche

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale informatico	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore speciale informatico	24.185,99	5.224,56	42,00	64,00	79,80
direttore coordinatore speciale informatico	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi medici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore medico	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore medico	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore medico vicedirigente	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71

direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71
---	-----------	----------	--------	--------	--------

Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti medici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente medico	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente medico con scatto 26 anni	42.955,72	19.104,02			
dirigente superiore medico	44.547,88	23.879,96			

Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi ginnico-sportivi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore ginnico-sportivo	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore ginnico-sportivo	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore ginnico-sportivo vicedirigente	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71

direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71
---	-----------	----------	--------	--------	--------

Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti ginnico-sportivi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente ginnico-sportivo	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente ginnico-sportivo con scatto 26 anni	42.955,72	19.104,02			
dirigente superiore ginnico-sportivo	44.547,88	23.879,96			

Allegato 2

Tabella C

(prevista dall'articolo 262)

Misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile

e dell'assegno di specificità del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco

Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative

Ruolo dei vigili del fuoco

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
allievo vigile del fuoco	19.070,65	5.267,28			
vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77

vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
capo reparto esperto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60

Ruolo degli ispettori antincendi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore antincendi	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
ispettore antincendi esperto	22.216,50	7.568,86	84,00	128,00	159,60
ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
ispettore antincendi coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche

Ruoli delle specialità aeronaviganti

Ruolo dei piloti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
pilota di aeromobile vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77
pilota di aeromobile capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
pilota di aeromobile capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
pilota di aeromobile capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
pilota di aeromobile ispettore	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
pilota di aeromobile ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60

pilota di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
pilota di aeromobile ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo degli specialisti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
specialista di aeromobile vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
specialista di aeromobile vigile dei fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77
specialista di aeromobile capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32

specialista di aeromobile capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
specialista di aeromobile capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
specialista di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
specialista di aeromobile ispettore	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
specialista di aeromobile ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
specialista di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
specialista di aeromobile ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
specialista di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo degli elisoccorritori

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
elisoccorritore vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
elisoccorritore vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77

elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77
elisoccorritore capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
elisoccorritore capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
elisoccorritore capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
elisoccorritore capo reparto esperto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
elisoccorritore ispettore	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
elisoccorritore ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
elisoccorritore ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
elisoccorritore ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori

Ruolo dei nautici di coperta

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
nautico di coperta vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49

nautico di coperta vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77
nautico di coperta capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
nautico di coperta capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
nautico di coperta capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di coperta capo reparto esperte con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di coperta ispettore	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di coperta ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di coperta ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
nautico di coperta ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88

nautico di coperta ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71
--	-----------	----------	--------	--------	--------

Ruolo dei nautici di macchina

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
nautico di macchina vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
nautico di macchina vigile del fuoco aperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77
nautico di macchina capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
nautico di macchina capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
nautico di macchina capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico di macchina capo reparto esperto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60

nautico macchina ispettore	di	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico macchina ispettore esperto	di	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
nautico macchina ispettore esperto con scatto convenzionale	di	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
nautico macchina ispettore coordinatore	di	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
nautico macchina ispettore coordinatore con scatto convenzionale	di	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei sommozzatori

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
sommozzatore vigile del fuoco	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
sommozzatore vigile del fuoco esperto	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
sommozzatore vigile dei fuoco esperto con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77
sommozzatore capo squadra	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32

sommozzatore capo squadra esperto	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
sommozzatore capo reparto	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
sommozzatore capo reparto esperto con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
sommozzatore ispettore	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
sommozzatore ispettore esperto	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
sommozzatore ispettore esperto con scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
sommozzatore ispettore coordinatore	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
sommozzatore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-professionali

Ruolo degli operatori e degli assistenti

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
operatore	18.301,71	3.383,52	29,08	44,31	55,25
operatore esperto	19.070,65	3.756,48	32,31	49,23	61,38
operatore esperto con scatto convenzionale	19.603,86	3.756,48	32,31	49,23	61,38
assistente	20.655,08	4.207,44	38,77	59,08	73,66
assistente capo con scatto convenzionale	21.001,60	4.207,44	38,77	59,08	73,66

Ruolo degli ispettori logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore logistico- gestionale	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
ispettore logistico- gestionale esperto	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore logistico- gestionale esperto con scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore logistico- gestionale coordinatore	22.635,14	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore logistico- gestionale coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo degli ispettori informatici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore informatico	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
ispettore informatico aperto	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore informatico esperto con scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore informatico coordinatore	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore informatico coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo degli ispettori tecnico-scientifici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore tecnico- scientifico	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
ispettore tecnico- scientifico esperto	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore tecnico- scientifico esperto con scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore tecnico- scientifico coordinatore	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore tecnico- scientifico coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo degli ispettori sanitari

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore sanitario	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
ispettore sanitario esperto	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore sanitario esperto con scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
ispettore sanitario coordinatore	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80

ispettore sanitario coordinatore con scatto convenzionale	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08
---	-----------	----------	-------	-------	-------

Ruoli di rappresentanza del personale non direttivo e non dirigente

Ruoli della banda musicale

Ruolo degli orchestrali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
orchestrale	21.001,60	4.207,44	38,77	59,08	73,66
orchestrale esperto	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
orchestrale esperto con scatto convenzionale	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
orchestrale superiore	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
orchestrale superiore con scatto convenzionale	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80

Ruolo del maestro direttore

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
Maestro direttore	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
Maestro direttore con primo scatto convenzionale	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
Maestro direttore con secondo scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
Maestro direttore con terzo scatto convenzionale	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
Maestro direttore con quarto scatto convenzionale	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
atleta	21.001,60	4.207,44	38,77	59,08	73,66
atleta con primo scatto convenzionale	21.099,28	4.207,44	42,00	64,00	79,80
atleta con secondo scatto convenzionale	21.747,10	4.919,76	42,00	64,00	79,80
atleta con terzo scatto convenzionale	21.915,83	4.919,76	42,00	64,00	79,80
atleta con quarto scatto convenzionale	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80

Ruoli del personale direttivo e dirigente che espleta funzioni operative

Ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore vicedirigente	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni

primo dirigente	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente con scatto convenzionale a 26 anni	42.955,72	19.104,02			
dirigente superiore	44.547,88	23.879,96			
dirigente generale	54.512,34	33.431,97			

Ruoli del personale direttivo e dirigente che espleta funzioni tecnico-professionali

Ruolo dei direttivi logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore logistico-gestionale	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore logistico-gestionale	24.185,99	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente logistico-gestionale	26.156,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente logistico-gestionale con scarto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo dei dirigenti logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni

primo dirigente logistico-gestionale	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni	42.955,72	19.104,02			

Ruolo dei direttivi informatici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore informatico	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore informatico	24.185,99	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente informatico	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo dei dirigenti informatici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente informatico	42.628,60	19.104,02			

primo dirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni	42.955,72	19.104,02			
--	-----------	-----------	--	--	--

Ruolo dei direttivi tecnico-scientifici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore tecnico-scientifico	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore tecnico-scientifico	24.185,99	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente tecnico-scientifico	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo dei direttivi sanitari

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore sanitario	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore sanitario	24.185,99	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente sanitario	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo dei dirigenti sanitari

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente sanitario	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni	42.955,72	19.104,02			
dirigente superiore sanitario	44.547,88	23.879,96			

Ruolo dei direttivi ginnico-sportivi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore ginnico- sportivo	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore ginnico- sportivo	24.185,99	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente ginnico- sportivo	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08

direttore vicedirigente ginnico- sportivo con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore vicedirigente ginnico- sportivo con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivo

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente ginnico- sportivo	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente ginnico- sportivo con scatto convenzionale a 16 anni	42.955,72	19.104,02			
dirigente superiore ginnico- sportivo	44.547,88	23.879,96			

Ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore aggiunto	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore aggiunto	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore coordinatore	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71

direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento

Ruolo dei vigili del fuoco AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vigile del fuoco AIB	19.070,65	6.222,48	58,15	88,61	110,49
vigile del fuoco esperto AIB	19.603,86	6.222,48	58,15	88,61	110,49
vigile del fuoco esperto AIB con scatto convenzionale	19.781,51	6.222,48	64,62	98,46	122,77
vigile del fuoco coordinatore AIB	19.959,30	6.222,48	64,62	98,46	122,77
vigile del fuoco coordinatore AIB con scatto convenzionale	20.128,15	6.222,48	64,62	98,46	122,77

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
capo squadra AIB	20.832,73	7.206,84	77,54	118,15	147,32
capo squadra esperto AIB	21.001,60	7.206,84	77,54	118,15	147,32
capo reparto AIB	21.221,15	7.568,88	84,00	128,00	159,60
capo reparto esperto AIB con scatto convenzionale	21.674,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60

Ruolo degli ispettori antincendi AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore antincendi AIB	21.861,07	7.568,88	84,00	128,00	159,60
ispettore antincendi esperto AIB	22.216,50	7.568,88	84,00	128,00	159,60
ispettore antincendi esperto AIB son scatto convenzionale	22.449,17	8.260,80	90,46	137,85	171,88
ispettore antincendi coordinatore AIB	22.635,74	8.260,80	90,46	137,85	171,88
ispettore antincendi coordinatore AIB con scatto convenzionale	26.456,06	9.562,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei direttivi AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore AIB	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore AIB	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore vicedirigente AIB	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei dirigenti AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente AIB	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni	42.955,72	19.104,02			
dirigente superiore AIB	44.547,88	23.879,96			

Ruolo dei direttivi speciali antincendi AIB

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale antincendi AIB	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore speciale antincendi AIB	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore coordinatore speciale antincendi AIB	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista aeronavigante

Ruolo dei direttivi speciali dei piloti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
pilota di aeromobile vice direttore speciale	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
pilota di aeromobile direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.392,20	109,85	167,38	208,71
pilota di aeromobile direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71

pilota di aeromobile direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71
---	-----------	----------	--------	--------	--------

Ruolo dei direttivi speciali degli specialisti di aeromobile

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
specialista di aeromobile vice direttore speciale	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
specialista di aeromobile direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
specialista di aeromobile direttore coord. spec. con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
specialista di aeromobile direttore coord. spec. con scatto convenzionale e 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
elisoccorritore vice direttore speciale	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
elisoccorritore direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15

elisoccorritore direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista nautico

Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di coperta

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
nautico di coperta vice direttore speciale	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
nautico di coperto direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
nautico di coperta direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
nautico di coperta direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
nautico di coperta direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di macchina

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
nautico di macchina vice direttore speciale	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
nautico di macchina direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
nautico di macchina direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
nautico di macchina direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
nautico di macchina direttore coord. speciale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
sommozzatore vice direttore speciale	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
sommozzatore direttore speciale	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
sommozzatore direttore coordinatore speciale	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71

sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71
sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni tecnico-professionali

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni logistico-gestionali

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale logistico-gestionale	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore speciale logistico-gestionale	24.185,99	5.224,56	42,00	64,00	79,80
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore coord. speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore coord. speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni informatiche

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale informatico	22.635,74	4.919,76	42,00	64,00	79,80
direttore speciale informatico	24.185,99	5.224,56	42,00	64,00	79,80
direttore coordinatore speciale informatico	26.456,06	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 16 anni	28.415,33	5.224,56	48,46	73,85	92,08
direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	5.224,56	48,46	73,85	92,08

Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi medici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore medico	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore medico	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore medico vicedirigente	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71

direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71
---	-----------	----------	--------	--------	--------

Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti medici

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente medico	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente medico con scatto 26 anni	42.955,72	19.104,02			
dirigente superiore medico	44.547,88	23.879,96			

Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi ginnico-sportivi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità)	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore ginnico-sportivo	22.723,82	8.286,24	96,92	147,69	184,15
direttore ginnico-sportivo	24.279,95	8.868,12	96,92	147,69	184,15
direttore ginnico-sportivo vicedirigente	26.558,90	9.592,20	109,85	167,38	208,71
direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni	28.416,33	9.592,20	109,85	167,38	208,71

direttore ginnico- sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni	29.913,83	9.592,20	109,85	167,38	208,71
--	-----------	----------	--------	--------	--------

Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti ginnico-sportivi

QUALIFICA	STIPENDIO (annuo su 12 mensilità)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su mensilità) 12	ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)		
			anzianità pari o maggiore di 14 anni	anzianità pari o maggiore di 22 anni	anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente ginnico- sportivo	42.628,60	19.104,02			
primo dirigente ginnico- sportivo con scatto 26 anni	42.955,72	19.104,02			
dirigente superiore ginnico- sportivo	44.547,88	23.879,96			

3.0.1

BARBONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o dai sanitari in possesso del codice identificativo di cui al Decreto dirigenziale del Ministero dei Trasporti del 31 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 2011 e seguenti».

3.0.2

AIMI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di porto d'armi per il personale delle Forze di polizia)

1. All'articolo 73 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al secondo comma, è inserito, in fine, il seguente periodo:

"Ai predetti agenti è rilasciata la licenza di porto d'armi per difesa personale. Gli stessi possono portare fuori dal normale servizio di lavoro, per difesa personale, le armi autonomamente acquistate"».

Art. 4

4.1

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

Sopprimere l'articolo.

4.2

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 1, sostituire le parole: «operante alle dirette dipendenze del Ministro e» con le seguenti: «operante in modo indipendente dal Ministro in un'ottica di trasparenza e imparzialità e controllata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

4.3

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «In deroga alla» con le seguenti: «Nei limiti della».

4.4

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «due con qualifica» con le seguenti: «uno con qualifica».

4.5

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «di livello» inserire le seguenti: «dirigenziale e».

4.6

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

4.7

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole da: «e i limiti riferiti» fino alla fine del periodo con le seguenti: «. In deroga ai limiti riferiti alla durata previsti dall'articolo 19, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli incarichi dirigenziali hanno durata annuale».

4.8

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli incarichi dirigenziali terminano alla data del 31 dicembre 2020».

4.9

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli incarichi dirigenziali hanno la medesima durata della Struttura prevista dal comma 1 del presente articolo».

4.10

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta al contingente di cui al comma 3, la Struttura tecnica di cui al comma 1, può avvalersi fino ad un massimo di 8 esperti o consulenti, nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i cui compensi annui non possono superare l'importo di 40.000 euro ciascuno.»

4.11

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«Per tutta la durata dell'attività e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, in aggiunta al contingente di cui al comma 3, la Struttura tecnica di cui al comma 1 può avvalersi fino ad un massimo di 12 esperti o consulenti, nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite massimo di spesa di 144.000 euro per il 2019 e di euro 480.000 per il 2020, con retribuzione annua cadauno non superiore a 40.000 euro.»

4.12

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 4, sostituire le parole: «nel limite di spesa di 144.000 euro per il 2019 e di euro 480.000 per il 2020» con le seguenti: «nel limite massimo di spesa di 100.000 euro per il 2019 e di euro 300.000 per il 2020».

4.2000 (testo corretto)/1

AUGUSSORI, STEFANI, PIROVANO, CALDEROLI

All'emendamento 4.2000 (testo corretto), alla lettera a), capoverso «5.», alle parole: «Il Ministero» premettere le seguenti: «Considerata la manifesta necessità e l'urgenza che ne giustificano la decretazione d'urgenza.».

4.2000 (testo corretto)/2

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

All'emendamento 4.2000 (testo corretto), alla lettera a), sostituire le parole: «31 luglio 2020» con le seguenti: «30 giugno 2020».

4.2000 (testo corretto)/3

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

All'emendamento 4.2000 (testo corretto), alla lettera a), sopprimere il secondo periodo.

4.2000 (testo corretto)/4

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

All'emendamento 4.2000 (testo corretto), alla lettera b), capoverso «6-bis.», lettera a), sostituire le parole: «Fermi i» con le seguenti: «In aggiunta ai».

4.2000 (testo corretto)/5

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

All'emendamento 4.2000 (testo corretto), alla lettera b), capoverso «6-bis.», lettera a), dopo la parola: «Fermi» inserire la seguente: «restando».

4.2000 (testo corretto)/6

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

All'emendamento 4.2000 (testo corretto), alla lettera b), capoverso «6-bis.» lettera a), dopo le parole: «in materia di sicurezza» inserire le seguenti: «previste dalla normativa vigente».

4.2000 (testo corretto)/7

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

All'emendamento 4.2000 (testo corretto), alla lettera b), capoverso «6-bis», lettera a), sostituire le parole: «promuove e assicura» con le seguenti: «promuove e garantisce».

4.2000 (testo corretto)/8

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

All'emendamento 4.2000 (testo corretto), alla lettera b), capoverso «6-bis», lettera a), sostituire le parole: «promuove e assicura» con le seguenti: «garantisce e vigila».

4.2000 (testo corretto)/9

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

All'emendamento 4.2000 (testo corretto), alla lettera b) capoverso «6-bis.», lettera b) sostituire le parole da: «Per le medesime finalità di cui primo periodo» fino alla fine del periodo con le seguenti: «Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle proprie funzioni, all'Agenzia è garantito l'accesso incondizionato alle infrastrutture, ai cantieri, alle sedi legali e operative degli

enti proprietari e dei gestori delle infrastrutture stradali e autostradali, nonché a tutta la documentazione pertinente».

4.2000 (testo corretto)/10

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

All'emendamento 4.2000 (testo corretto), alla lettera b), capoverso «6-bis», lettera b), sostituire le parole: «Per le medesime finalità di cui al primo comma» con le seguenti: «Ai fini dell'esercizio delle funzioni e delle attività attribuite all'Agenzia,».

4.2000 (testo corretto)/100

GASPARRI

All'emendamento 4.2000 (testo corretto), alla lettera b), dopo il capoverso "6-bis", inserire il seguente:

«6-ter. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-ter, dopo le parole "impresa costituita" sono inserite le seguenti: "nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco o ";

b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

"1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:

a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;

b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;

c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;

d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'art. 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;

e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nonché al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o comandi

NATO. La medesima previsione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il personale di cui alla presente lettera;

f) al personale civile e militare straniero inviato per prestare servizio presso organismi o comandi internazionali situati in Italia e che conduce sul territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità;

g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese. In tali ipotesi, a bordo degli stessi veicoli deve essere presente, durante la circolazione, un documento attestante il rapporto di lavoro con l'impresa e l'attualità del rapporto tra questa e il cliente proprietario del veicolo o che ne ha la legittima disponibilità. In mancanza di tale documento, la disponibilità dei veicoli si considera in capo ai conducenti;

h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia".»

4.2000 (testo corretto)/101

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

All'emendamento 4.2000 (testo corretto), dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «dell'A.I.A.» sono sostituite dalle seguenti: «del Piano Ambientale medesimo»;

b) al secondo periodo, dopo le parole «in quanto costituiscono adempimento» sono inserite le seguenti: «dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, nonché esecuzione»;

c) al terzo periodo, dopo le parole «condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per l'affittuario

o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.»;

d) è aggiunto infine il seguente periodo: «In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori».

4.2000 (testo corretto) (già 4.200 e 4.200/11)

LA COMMISSIONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, fino al 31 luglio 2020, a procedere, anche con riferimento ai compiti ed alle funzioni previsti dai commi 1 e 2, alla riorganizzazione dei propri uffici, ivi compresi quelli di diretta collaborazione, mediante uno o più regolamenti adottati, previo parere del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I regolamenti di cui al primo periodo sono adottati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.»;

b) aggiungere in fine il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 12 del decreto-legge del 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilità degli enti proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza, nelle forme e secondo le modalità indicate nei commi da 3 a 5, sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali.";

b) al comma 17, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per le medesime finalità di cui al primo periodo, gli enti proprietari e i gestori delle infrastrutture stradali e autostradali sono tenuti a garantire al personale autorizzato dell'Agenzia l'accesso incondizionato alle infrastrutture, ai cantieri, alle sedi legali e operative, nonché a tutta la documentazione pertinente."»

4.100

LA COMMISSIONE

Al comma 6, sostituire le parole da: «dello stanziamento» fino a: «Fondo speciale"» con le seguenti: «dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"».

4.13

FLORIDIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 47, comma 1-ter, quarto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: "in favore dei soggetti di cui al comma 1-bis" sono inserite le seguenti: "Il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture per lo svolgimento dell'attività finalizzata alla verifica della sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti può avvalersi fino a un massimo di cinque esperti di particolare e comprovata specializzazione in materia di appalti pubblici o procedure concorsuali nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite di spesa di 12.500 euro annui per l'anno 2019 e di 150,000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo salva-opere".».

ORDINE DEL GIORNO

G4.100

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, istituisce la Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di potenziare il sistema dei controlli interni in materia di regolarità amministrativa e contabile e di controllo di gestione; per l'istituzione di tale struttura la citata disposizione destina 400.000 euro per il 2019 e 1,5 milioni di euro per il 2020;

considerato che:

le funzioni attribuite a tale Struttura tecnica non sono del tutto chiare, anche alla luce delle ricostruzioni giornalistiche emerse rispetto ad una sua presunta competenza in materia di controllo sulle opere pubbliche e sulle infrastrutture;

un'eventuale competenza in materia di controllo sulle opere pubbliche e sulle infrastrutture sarebbe superflua visto che il medesimo controllo è già effettuato da numerose strutture interne al Ministero, nonché « per diversi profili » dall'Autorità nazionale anti-corruzione (Anac);

impegna il Governo,

a valutare approfonditamente l'opportunità di istituire tale Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle effettive esigenze del Ministero, alle funzioni attribuite alla medesima, ed ai profili finanziari connessi alla sua istituzione.

EMENDAMENTI

Art. 5

5.1

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Sopprimere l'articolo.

5.2

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 1, sostituire le parole: «Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a due» con le seguenti: «I dipartimenti sono determinati nel numero di due, di cui uno dedicato alle attività di risanamento ambientale ed economia circolare e l'altro dedicato ai processi di miglioramento della qualità dell'aria e di crescita sostenibile».

5.3

PAZZAGLINI, AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 1, sostituire le parole: «Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a due» con le seguenti: «I dipartimenti sono determinati nel numero di due, di cui uno dedicato alle attività di risanamento ambientale, dissesto idrogeologico ed eventi sismici e l'altro dedicato ai processi di miglioramento della qualità dell'aria e di crescita sostenibile».

5.4

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Al comma 1, sostituire le parole: «non può essere superiore» con le seguenti: «è pari a due».

5.5

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

Sopprimere il comma 2.

5.6

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di attuare il riordino dell'organizzazione del Ministero, con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui al presente articolo, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il regolamento di organizzazione, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, viene adottato secondo quanto stabilito dall'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia».

5.1000/1

AUGUSSORI, STEFANI, PIROVANO, CALDEROLI

All'emendamento 5.1000, al capoverso, «2-bis.», ovunque ricorrano, sostituire le parole: «e della transizione ecologica» con le seguenti: «e dell'ecosostenibilità».

5.1000/2

AUGUSSORI, STEFANI, PIROVANO, CALDEROLI

All'emendamento 5.1000, al capoverso, «2-bis.», ovunque ricorrano, sostituire le parole: «e della transizione ecologica» con le seguenti: «e per la tutela delle risorse naturali».

5.1000/3

AUGUSSORI, STEFANI, PIROVANO, CALDEROLI

All'emendamento 5.1000, al capoverso «2-bis.», ovunque ricorrano, sostituire le parole: «e della transizione ecologica» con le seguenti: «e della tutela delle risorse naturali».

5.1000/4

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

All'emendamento 5.1000, al capoverso, «2-bis.», ovunque ricorrano, sostituire le parole: «e della transizione ecologica» con le seguenti: «per una crescita verde».

5.1000/5

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

All'emendamento 5.1000, al capoverso, «2-bis.», ovunque ricorrano, sostituire le parole: «e della transizione ecologica» con le seguenti: «e della ricerca ambientale».

5.1000/6

AUGUSSORI, STEFANI, PIROVANO, CALDEROLI

All'emendamento 5.1000, al capoverso, «2-bis.», ovunque ricorrano, sostituire le parole: «e della transizione ecologica» con le seguenti: «e dell'innovazione ambientale».

5.1000/7

PIROVANO, STEFANI, AUGUSSORI, CALDEROLI

All'emendamento 5.1000, al capoverso «2-bis.», ovunque ricorrano, sostituire le parole: «e della transizione ecologica» con le seguenti: «e per un uso consapevole delle risorse naturali».

5.1000/8

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

All'emendamento 5.1000, al capoverso, «2-bis.», ovunque ricorrano, sostituire le parole: «e della transizione ecologica» con le seguenti: «per un uso efficiente delle risorse naturali».

5.1000/9

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

All'emendamento 5.1000, al capoverso, «2-bis.», ovunque ricorrano, sostituire le parole: «e della transizione ecologica» con le seguenti: «per un uso sostenibile delle risorse naturali».

5.1000/10

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

All'emendamento 5.1000, al capoverso, «2-bis.», ovunque ricorrano, sostituire le parole: «e della transizione ecologica» con le seguenti: «per il raggiungimento dei benefici ambientali».

5.1000/11

STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

All'emendamento 5.1000, al capoverso, «2-bis.», ovunque ricorrano, sostituire le parole: «e della transizione ecologica» con le seguenti: «e per la ricerca e l'innovazione sostenibile».

5.1000

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Ferme restando le competenze degli altri Ministeri, all'articolo 1, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, dopo le parole: "dell'ambiente",

sono aggiunte le seguenti: "e della transizione ecologica" e al decreto legislativo 30 luglio 1999. n. 300, ovunque ricorrano le parole: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare", sono sostituite con le seguenti: "Ministero dell'ambiente e della transizione ecologica", ed il capo VIII è conseguentemente ridenominato "Ministero dell'ambiente e della transizione ecologica"».

ORDINI DEL GIORNO

G5.200

PAZZAGLINI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

premesso che:

l'articolo 5 riorganizza il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prevedendo che si articoli in dipartimenti, in numero non superiore a due, in riferimento alle aree funzionali definite all'articolo 35 del decreto legislativo n. 300;

la relazione introduttiva, discordandosi dal testo, fa riferimento all'istituzione di due dipartimenti di cui uno dedicato alle attività di risanamento ambientale ed economia circolare e l'altro dedicato ai processi di miglioramento della qualità dell'aria e di crescita sostenibile;

l'identificazione di queste due aree tematiche sembra assolutamente riduttiva, non facendo riferimento ad una problematica come quella del dissesto idrogeologico e del rischio sismico che preoccupa particolarmente il nostro Paese e alla quale deve essere riconosciuta la doverosa importanza anche attraverso l'istituzione di un apposito dipartimento all'interno del Ministero dell'ambiente;

la particolare situazione geografica dell'Italia la posiziona al secondo posto delle aree a rischio del pianeta, battuta solo dal Giappone, per densità di popolazione e concentrazione territoriale;

impegna il Governo:

a riconoscere, anche nella nuova organizzazione del Ministero dell'ambiente, un ruolo centrale alla problematica relativa al dissesto idrogeologico e al rischio sismico.

G5.1 (già em. 5.0.1)

NUGNES, DE PETRIS

Il Senato

premesso che:

- la risoluzione delle Nazioni Unite del 26 luglio 2010 sancisce che "il diritto all'acqua potabile e sicura ed ai servizi igienici è un diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani";

- con i referendum del 12 e 13 giugno 2011 e l'approvazione del relativo quesito sul servizio idrico, gli elettori hanno indicato chiaramente il percorso verso la pubblicizzazione dei servizi idrici e l'istituzione di un sistema tariffario non condizionato dalla remunerazione del capitale investito;

- non appare congruente con la prospettiva indicata dal referendum mantenere un'Authority di regolazione del mercato, il cui ruolo nella determinazione delle tariffe deve essere superato nel contesto del processo di ripubblicizzazione dei servizi idrici;

impegna il Governo a valutare l'attribuzione ad un'apposita Direzione del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare delle funzioni di regolazione del mercato idrico di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012, attualmente di competenza dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

EMENDAMENTI

5.0.1 (ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G5.1)

NUGNES, DE PETRIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Attribuzione al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare delle competenze in materia di regolazione e controllo delle risorse idriche)

1. Al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare sono attribuite le funzioni attualmente di competenza dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente concernenti la regolazione e il controllo dei servizi idrici di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.231 del 3 ottobre 2012.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla ridefinizione dell'organizzazione del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare in relazione alle funzioni attribuite ai sensi del comma 1, con l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una nuova direzione generale per la regolazione e il controllo delle risorse idriche.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente concernenti la regolazione e il controllo dei servizi idrici transitano in capo al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, li Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 6

6.1

IANNONE, CIRIANI, ZAFFINI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la lettera a), con la seguente: «a) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Al fine di consentire una maggiore efficacia delazione amministrativa svolta a livello periferico dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la dotazione organica del medesimo Ministero è incrementata di quattro posti dirigenziali di livello generale, da assegnare uno per ciascun Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, del Friuli Venezia Giulia, del Molise e dell'Umbria."»;*

2) *alla lettera b), sostituire le parole: «31 ottobre 2019», con le seguenti: «31 dicembre 2019».*

6.0.1

CASTELLONE, GARRUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Organizzazione del Ministero della salute)

1. In relazione alle accresciute attività demandate al Ministero della salute preposto a importanti funzioni di indirizzo e programmazione nel campo sanitario e, in particolare connesse all'evoluzione della ricerca, al personale sanitario, alla situazione nazionale e internazionale relativamente alle cicliche emergenze sanitarie, agli accresciuti compiti nel settore dei controlli delle merci, degli alimenti, al progressivo intensificarsi dei fenomeni migratori, alle attività di cui al Patto per la salute 2019-2021, in relazione all'esigenza di procedere ad un aggiornamento del sistema sanitario, tramite anche un ammodernamento della governance del settore del farmaco e dei dispositivi medici, finalizzata ad una maggiore efficienza allocativa delle risorse, alle evidenze cliniche per il miglioramento della qualità delle cure, al monitoraggio della

sicurezza e all'equità di accesso per i pazienti da garantire in modo omogeneo ed uniforme sull'intero territorio nazionale, nonché in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, il Ministero della salute provvede, entro il 31 luglio 2020, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad adeguare la propria organizzazione mediante nuovi regolamenti, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, che possono essere adottati con le modalità di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97».

Art. 7

7.1

CORTI, PERGREFFI, RUFA, CAMPARI, STEFANI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è inserito il seguente:

"31-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica".

1-*ter*. All'articolo 2 della legge 20 novembre 2017, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Qualora per impedire gravi e manifeste violazioni dei diritti d'autore o dei diritti connessi sia necessario intervenire con estrema urgenza, su istanza dei titolari dei diritti l'Autorità può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione, con provvedimento adottato tempestivamente e senza contraddittorio, la disabilitazione dell'accesso ai contenuti diffusi in diretta da fornitori abusivi di servizi di media attraverso il blocco, anche congiunto, degli indirizzi IP e dei relativi nomi a dominio. Il blocco è limitato al periodo in cui sono diffusi i contenuti in diretta. Con lo stesso provvedimento può essere ordinato il blocco di una pluralità di contenuti diffusi nella stessa giornata di programmazione o anche in più giornate, qualora si tratti di eventi sportivi".

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'Autorità disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali i provvedimenti cautelari di cui ai commi 1 e 1-*bis* sono adottati e comunicati ai soggetti interessati, nonché i soggetti legittimati a proporre reclamo avverso i provvedimenti medesimi, i termini nei quali i reclami devono essere proposti e le procedure attraverso le quali sono adottate le decisioni definitive dell'Autorità"».

7.2

CORTI, PERGREFFI, RUFA, CAMPARI, AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è inserito il seguente:

"31-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica"».

7.3

RAMPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è inserito il seguente:

"31-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica"».

7.4

CORTI, PERGREFFI, RUFA, CAMPARI, PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 2 della legge 20 novembre 2017, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Qualora per impedire gravi e manifeste violazioni dei diritti d'autore o dei diritti connessi sia necessario intervenire con estrema urgenza, su istanza dei titolari dei diritti l'Autorità può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione, con provvedimento adottato tempestivamente e senza contraddittorio, la disabilitazione dell'accesso ai contenuti diffusi in diretta da fornitori abusivi di servizi di media attraverso il blocco, anche congiunto, degli indirizzi IP e dei relativi nomi a dominio. Il blocco è limitato al periodo in cui sono diffusi i contenuti in diretta. Con lo stesso provvedimento può essere ordinato il blocco di una pluralità di contenuti diffusi nella stessa giornata di programmazione o anche in più giornate, qualora si tratti di eventi sportivi".

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'Autorità disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali i provvedimenti cautelari di cui ai commi 1 e 1-*bis* sono adottati e comunicati ai soggetti interessati, nonché i soggetti legittimati a proporre reclamo avverso i provvedimenti medesimi, i termini nei quali i reclami devono essere proposti e le procedure attraverso le quali sono adottate le decisioni definitive dell'Autorità"».

7.5

GARRUTI, ANGRISANI, CAMPAGNA, MATRISCIANO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. In caso di vacanza dell'incarico del Presidente ovvero nei casi di assenza o impedimento dello stesso, l'esercizio di tutte le funzioni previste dalla legge è attribuito al componente del Consiglio con maggiore anzianità nell'ufficio ovvero, in mancanza, al componente più anziano di età".

1-ter. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, gli eventuali atti adottati in sostituzione del Presidente in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ratificati dal componente al quale è attribuito l'esercizio delle funzioni del Presidente».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», aggiungere le seguenti: «e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione».

7.0.1

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure per agevolare il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), della legge 19 giugno 2019, n. 56)

1. Al fine di agevolare l'attuazione dell'articolo 3, comma 4, lettera a), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i termini di validità delle graduatorie, anche relative al personale dirigenziale, di cui all'articolo 1, comma 362, lettere da a) a e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono prorogati al 31 dicembre 2021.

2. I numeri 1) e 2) della lettera a) dell'articolo 1, comma 362, della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati».

7.0.20 [già 7.0.2 (testo 2)A]

GARRUTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 7-bis

(Misure inerenti al ruolo organico di magistratura della Corte dei Conti e assunzioni di referendari)

1. All'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e successive modificazioni e integrazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"Per le esigenze delle funzioni giurisdizionali, di controllo, consultive e referenti al Parlamento o ai Consigli regionali, alle sezioni della Corte dei conti, secondo la consistenza del rispettivo carico di lavoro, possono essere assegnati, con delibera del Consiglio di presidenza, presidenti aggiunti o di coordinamento. Anche al fine di assolvere alle ulteriori funzioni previste nella presente legge, il ruolo organico della magistratura contabile è incrementato di venticinque unità ed è rideterminato nel numero di seicentotrentasei unità, di cui cinquecentotrentaquattro fra consiglieri, primi referendari, referendari, e cento presidenti di sezione, oltre al presidente della Corte e al procuratore generale. Il Consiglio di presidenza dell'istituto, in sede di approvazione delle piante organiche relative agli uffici centrali e territoriali, determina l'attribuzione delle singole qualifiche ai vari posti di funzione, quando non già definita dalla legge. Le tabelle B) e C) allegate alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, come sostituite dall'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, sono soppresse". Conseguentemente, la Corte dei conti è autorizzata, per il triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere venticinque referendari da inquadrare nel ruolo del personale di magistratura.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma, valutato in 3.143.004 euro per l'anno 2020, 3.200.873 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 3.316.603 euro per l'anno 2023, 3.634.565 euro per l'anno 2024, 3.666.892 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 3.798.786 euro per l'anno 2027, 4.914,393 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 5.008.352 euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede, quanto a 3.143.004 euro per l'anno 2020 e 5.008.352 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero del-

l'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

7.0.3

AUGUSSORI, PIROVANO, STEFANI, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure urgenti per favorire la speditezza ed economicità dell'azione amministrativa)

"1. Al fine di rafforzare il sistema dei controlli in materia di appalti pubblici e favorire la speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 4 gennaio 1994, n. 20, sugli atti aggiudicazione, comunque denominati, e di affidamento dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativi a lavori di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, adottati da Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali nonché sulle varianti in corso d'opera ai medesimi contratti di importo eccedente il venti per cento dell'importo originario del contratto. Le varianti di cui al periodo precedente sono trasmesse dal RUP alla Corte dei conti, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. In tutti i casi in cui il provvedimento e gli atti del relativo procedimento sottoposti al controllo acquistano efficacia, ciò spiega effetto anche ai fini dell'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Si applicano, per ogni altro aspetto, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1994, n. 20. Le amministrazioni regionali e i loro enti strumentali, gli enti locali territoriali e i loro enti strumentali, le università e le altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede in ambito regionale, hanno facoltà di sottoporre gli atti di cui ai primi due periodi del presente comma di importo pari al venti per cento delle soglie comunitarie al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente, nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti periodi. Con regolamento del Consiglio di Presidenza, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. All'articolo 106, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel secondo periodo dopo le parole: "pari o superiore alla soglia comunitaria," sono aggiunte le parole: "stipulati da soggetti diversi dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali, ovvero da soggetti che non si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104"».

7.0.4

GRASSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Ampliamento delle funzioni di controllo di legittimità della Corte dei Conti)

1. Al fine di rafforzare il sistema dei controlli in materia di appalti pubblici e favorire la speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sugli atti di aggiudicazione, comunque denominati, e di affidamento dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativi a lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, adottati da Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali, nonché sulle varianti in corso d'opera ai medesimi contratti, di importo eccedente il venti per cento dell'importo originario del contratto. Le varianti di cui al periodo precedente sono trasmesse dal Responsabile unico del procedimento alla Corte dei conti, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del Responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. In tutti i casi in cui il provvedimento e gli atti del relativo procedimento sottoposti al controllo acquistano efficacia, si applica il regime di responsabilità previsto dall'articolo 1, comma 1. della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Si applicano, per ogni altro aspetto, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 4 gennaio 1994, n. 20.

2. Le amministrazioni regionali e i loro enti strumentali, gli enti locali territoriali e i loro enti strumentali, le università e gli altri enti autonomi aventi sede in ambito regionale, hanno la facoltà di sottoporre gli atti di cui al precedente comma di importo pari al venti per cento dei valori delle soglie di rilevanza comunitaria al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente, nel rispetto delle medesime disposizioni.

3. Con regolamento del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, sono adottate le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. All'articolo 106, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al secondo periodo, dopo le parole: "pari o superiore alla soglia comunitaria," sono aggiunte le seguenti: "stipulati da soggetti diversi dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali, ovvero da soggetti che non si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104"».

7.0.200

ROMEO, AUGUSSORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Indipendenza della Corte dei conti di fronte al Governo)

1. A garanzia della piena ed effettiva indipendenza della Corte dei conti, sancita dal terzo comma dell'articolo 100 della Costituzione, le risorse occorrenti per il suo funzionamento sono annualmente definite su richiesta motivata del Presidente della Corte medesima, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e tenendo conto delle esigenze legate all'espletamento di tutte le funzioni costituzionalmente intestate. Al termine di ogni esercizio finanziario il Segretario generale della Corte presenta il rendiconto al Parlamento e al Governo. Resta ferma l'autonomia regolamentare, contabile, finanziaria, organizzativa e funzionale di cui all'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che include anche la regolamentazione del trattamento giuridico ed economico, delle funzioni e delle modalità di assunzione del personale amministrativo. I regolamenti autonomi della Corte dei conti sono approvati dal Consiglio di presidenza, su proposta del Presidente della Corte e sentito il Segretario generale.

2. Dalle disposizioni di cui al precedente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato né le stesse possono determinare il superamento dei limiti della dotazione finanziaria attribuita alla Corte dei conti.

3. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "*possono essere*" sono sostituite dalle parole "*sono di regola*";

b) dopo il primo periodo e prima delle parole "*I predetti*" è aggiunto il seguente periodo: "*Le Regioni designano i componenti di cui al periodo precedente, previo parere favorevole del Consiglio di presidenza della Corte dei conti*".

4. Al comma 7 dell'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo dopo le parole "*sentito il parere dei presidenti di sezione della Corte medesima*" aggiungere le seguenti "*e del Consiglio di presidenza*";

b) al terzo periodo dopo la parola "*legge*" aggiungere le seguenti "*o di regolamento*";

c) al quarto e al quinto periodo sostituire le parole "*sentito il*" con le parole "*in conformità alla delibera del*".

5. Al comma 8 dell'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: "*Tra i rappresentanti del Parlamento, rieleggibili una sola volta, è scelto il vicepresidente del Consiglio di presidenza, che sostituisce il Presidente del Consiglio medesimo in ogni caso di assenza o impedimento*";

b) alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: "*Il Consiglio vota a scrutinio segreto sulla nomina del Presidente della Corte, del Presidente aggiunto, del Procuratore generale e del Segretario generale, sui provvedimenti disciplinari e sui trasferimenti d'ufficio per ragioni di incompatibilità ambientali, sulle promozioni e comunque qualora vi sia una motivata richiesta del Presidente o di almeno quattro componenti del Consiglio. Il Consiglio esercita le funzioni disciplinari con i poteri dell'autorità giudiziaria e le sentenze emesse in sede disciplinare sono impugnabili solo davanti alle sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione*".

6. I progetti di legge del Governo e i decreti legislativi che comportano il conferimento di nuove attribuzioni alla Corte dei conti nonché la soppressione o la modificazione di quelle esistenti, o che comunque riguardino l'ordinamento e le funzioni dello stesso Istituto in sede di controllo o giurisdizionali, sono adottati previo parere del Consiglio di presidenza della medesima Corte.»

7.0.5

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente: "Art. 184-ter. - (*Cessazione della qualifica di rifiuto*) - 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.

2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione.

3. Qualora tali criteri dettagliati non siano stati stabiliti a livello di Unione europea ai sensi del comma 2, sono definiti attraverso uno o più decreti, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Essi includono:

- a) i materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;
- c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;
- d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

Restano fermi i decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 14 febbraio 2013, n. 22; del 28 marzo 2018, n. 69; del 15 maggio 2019, n. 62.

4. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi:

a) le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, allegato 1, *sub* allegato 1, 12 giugno 2002, n. 161, 17 novembre 2005, n. 269, per le procedure semplificate di recupero rifiuti e, per quanto riguarda le caratteristiche dei prodotti, per le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto legislativo;

b) le disposizioni speciali che disciplinano le caratteristiche dei prodotti ottenuti da operazioni di recupero rifiuti quali ad esempio il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 - Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88 e il decreto 2 marzo 2018 Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti.

5. Fino a quando non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e del comma 3, e nei casi non disciplinati dalle disposizioni normative di cui al comma 4, le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto legislativo, provvedono caso per caso, prevedendo le necessarie prescrizioni al fine di garantire che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e i criteri di cui al comma 3, lettere da *a)* a *e)*. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente comma saranno oggetto di riesame a seguito dell'emanazione dei regolamenti comunitari o decreti nazionali che ineriscono le stesse disciplinando la cessazione della qualifica di rifiuto.

6. Nell'ambito del catasto di cui all'articolo 208 comma 17-*bis* è costituito un registro dei prodotti autorizzati dalle autorità competenti nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, dando evidenza dei criteri adottati e dei requisiti tecnici del prodotto stesso. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura, tramite strumenti elettronici, l'accesso alle informazioni di tale Registro nazionale.

7. Restano ferme le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In sede di richiesta di rinnovo ovvero nel corso della fase di riesame delle autorizzazioni le autorità competenti provvederanno, tra l'altro, ad effettuare una verifica di coerenza disponendo, qualora risulti necessario, il conseguente adeguamento delle singole autorizzazioni ai sensi delle presenti disposizioni».

7.0.6

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente: "Art. 184-ter - (Cessazione della qualifica di rifiuto) - 1. I rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione.

3. Qualora tali criteri dettagliati non siano stati stabiliti a livello di Unione europea ai sensi del comma 2, sono definiti attraverso uno o più decreti, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Essi includono:

- a) i materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;
- c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;
- d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

4. La persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato un rifiuto provvede a verificare che il materiale

soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati.

5. Laddove non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e del comma 3, le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto legislativo, provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 3, lettere da *a*) a *e*).

6. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Registro nazionale delle autorizzazioni caso per caso rilasciate ai sensi del comma 5. A tal fine le autorità competenti al momento del rilascio trasmettono copia di tali autorizzazioni caso per caso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura, tramite strumenti elettronici, l'accesso alle informazioni di tale Registro nazionale relative alle autorizzazioni rilasciate caso per caso e dei risultati delle verifiche eseguite dalle autorità di controllo.

7. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, 17 novembre 2005, n. 269. Restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione che saranno rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o riesame ai sensi delle presenti disposizioni"».

7.0.7

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni urgenti in materie di competenza del Ministero dell'interno relative alla circolazione stradale con targhe estere)

1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in via definitiva, oppure con targhe temporanee di validità superiore a 60 giorni".

b) al comma *1-ter*, dopo le parole: "impresa costituita", sono inserite le seguenti: "nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco o";

c) dopo il comma *1-quater* è inserito il seguente:

"*1-quater-bis*. Le disposizioni di cui ai commi *1-bis*, *1-ter* e *1-quater* non si applicano:

a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;

b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;

c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;

d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;

e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere *a)* e *b)*, della legge 27 ottobre 1988, n.470, nonché al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari. La medesima disposizione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il personale di cui alla presente lettera;

f) al personale degli organismi internazionali accreditato in Italia che presta servizio e conduce nel territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità;

g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese;

h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia;

i) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati ad un familiare entro il quarto grado che legittimamente conduce un veicolo immatricolato all'estero;

j) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero.

k) agli imprenditori individuali residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati alle imprese di cui sono titolari"».
